

## CCXXIX.

## TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Presentazione di disegni di legge — votazione a scrutinio segreto — Il senatore Odescalchi svolge la sua interpellanza al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui provvedimenti che intende adottare per porre un termine alle continue invasioni delle proprietà nella provincia romana — Risposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Prendono parte alla discussione anche i senatori Colonna Fabrizio, Di Sambuy, De Marinis e Colonna Prospero — Repliche dell'interpellante e del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — L'interpellanza è esaurita — Chiusura di votazione — Presentazione di disegni di legge — Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per l'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi » (N. 624-B) — Parlano i senatori Carle, Di Camporeale, per una mozione d'ordine, Buonamici, Scialoja ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Il senatore Cavasola svolge il suo ordine del giorno — Osservazioni del senatore Carle — Lettura di un ordine del giorno del senatore Scialoja — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della guerra, delle finanze, di agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia e dei culti.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale, è approvato.

**Presentazione di disegni di legge.**

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ho l'onore di presentare al Senato, un disegno di legge, per la « proroga dei termini assegnati dalle leggi per le commutazioni alle prestazioni fondiari perpetue »; disegno

di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza, trattandosi di proroga di termini che scadono al 31 dicembre; e, per ragione di connessione, prego il Senato di inviarlo alla medesima Commissione che ha esaminato il disegno di legge sulle « decime ed altre prestazioni fondiari », della cui non approvazione è effetto la proroga che ora presento.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge.

Se non si fanno opposizioni, sarà ad essa accordata l'urgenza richiesta e sarà inviato alla medesima Commissione che esaminò il disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiari.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento, con uno dei quali si concede al comune di Parma un mutuo di L. 2,700,000 all'interesse di favore del 3.50% estinguibile in 50 anni; con l'altro si aumenta di L. 600,000 il capitolo 51: « sussidi diversi di pubblica beneficenza » per lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908.

Pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza il secondo disegno di legge, perchè con questo fondo si deve provvedere principalmente alle cucine economiche nella presente stagione invernale, cosa assolutamente necessaria, specialmente dopo i disastri avvenuti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questi disegni di legge. Al secondo dei quali, se non si fanno opposizioni, sarà accordata l'urgenza richiesta dall'onorevole ministro.

L'urgenza è accordata.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Svolgimento della interpellanza del senatore Odescalchi al Presidente del Consiglio e ministro dell'interno sui provvedimenti che intende adottare per porre un termine alle continue invasioni delle proprietà nella provincia romana.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza del senatore Odescalchi al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno « sui provvedimenti che intende adottare per porre un termine alle continue invasioni delle proprietà nella provincia romana ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Odescalchi per svolgere la sua interpellanza.

ODESCALCHI. Onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli senatori, mi rincresce da un lato di dovere interrompere la discussione della legge sugli usi civici, ma d'altro lato ne sono lieto perchè credo che, più che far leggi, il nodo della questione consista nel saperle far rispettare, e questo, mi dispiace doverlo dire, non è assolutamente avvenuto nella nostra provincia.

Mi basti raccontare i fatti di cui sono stato spettatore. Invasioni vi sono state ovunque, ma comincio per affermare che non è stato un movimento di terrazzani, di contadini, non è stato l'effetto della miseria e della fame, ma si è trattato puramente di un movimento socialista organizzato a Roma dalla Camera del lavoro. Prima che queste invasioni avvenissero, da Roma furono mandati ovunque in quelle località degli oratori, degli organizzatori, della gente a sobillare per l'invasione, e questa azione si è svolta in modo così strano che mi fa meraviglia come il Governo non vi abbia posto riparo. Per esempio in un paese vicino a Viterbo, paese che conosco perfettamente, perchè gli abitanti sono stati un tempo miei carissimi elettori, venne un oratore, mandato da Roma, il quale li ammonì che non sarebbero mai stati gente civile se non avessero prima di tutto distrutto il castello e la chiesa. Parole prive di senso, perchè distruggere il castello non vuol dire distruggere i diritti feudali, distrutti già da molto tempo, quindi il castello era una casa qualunque; atterrare una chiesa per diventare paese civile io non l'intendo; ma mi fa meraviglia che si lasciassero liberamente esprimere queste cose ed eccitare con queste parole le popolazioni.

Le invasioni cominciarono nella proprietà di Ruspoli a Cerveteri, ed io che villeggiavo a Civitavecchia mi ci trovavo vicino. Furono invasi dei terreni, che non solo una volta, ma due volte, erano stati affrancati, si pretese di invadere la proprietà dichiarata assolutamente libera.

Io che, come dissi, stavo a Civitavecchia e che parlavo col sottoprefetto appresi che prima di tutto quelle popolazioni codardamente fecero andare avanti le donne ed i ragazzi. Siccome c'era stata una festa a Civitavecchia ed

in quella occasione erano venuti 50 o 60 carabinieri, questi furono mandati sul posto. Costoro con buone maniere invitarono tutte le donne ad andare altrove; esse insistettero a restare sui terreni invasi ed il sottoprefetto mi disse che non poteva far nulla, perchè gli invasori non facevano nulla di male, e solo nel caso che avessero portato gli strumenti per arare lo avrebbe impedito. Difatti l'invasione con gli strumenti avvenne, ed allora l'autorità centrale di Roma fece ritirare i carabinieri, e disse che non aveva forza sufficiente da mandare, lasciando così invadere tutta la proprietà, e circa 30 ettari furono completamente lavorati da chi non aveva diritto di farlo...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quando avvenne questo?

ODESCALCHI. Nell'estate passata; ero presente io.

Allora, visto il buon successo dell'invasione di Cerveteri, fu generalizzato il movimento, ed io ebbi l'onore di subire l'invasione dei miei terreni.

Furono invase le proprietà di Altieri, fu invasa l'Anguillara, e dappertutto si lasciò liberamente invadere.

Io non voglio parlare dei casi miei, perchè sembrerebbe che parlassi per interesse mio proprio, ma dirò per esempio che accanto alla mia proprietà di Bracciano ha una proprietà mio fratello, la quale fu dichiarata assolutamente libera dagli usi civici, con sentenza della Cassazione.

Il municipio pretendeva che non fosse libera, in prima istanza perdetto, in seconda istanza venne la conferma della sentenza e fu dichiarata completamente libera, cioè fu giuridicamente stabilito con conferma della Cassazione che nessuno vi aveva dei diritti. Ebbene questa proprietà fu invasa più liberamente delle altre, e se l'onorevole ministro vuole, può mandare a vedere, e la vedrà occupata dagli invasori senza che il Governo vi mettesse riparo.

Sulla proprietà mia avvenne un fatto ancor più specioso. In questa occasione appresi che, per garantire la nostra proprietà, occorre provocare un giudizio possessorio.

Ottenuto la sentenza del pretore, i contadini fecero un'adunanza e dichiararono che non

avrebbero più invaso e che avrebbero appellato dalla sentenza e ricorso al prefetto.

Il prefetto mandò 200 soldati per impedire le possibili invasioni, però dichiarando che non dovessero torcere un capello a nessuno.

Io credeva che la cosa fosse finita, e così sarebbe stato; ma arrivò a Bracciano un inviato della Camera del lavoro di Roma che fece agli abitanti una succulenta orazione, nella quale disse loro che questo era il vero momento in cui dovevano invadere i terreni; ed allora, in presenza dei 200 soldati, i quali avevano ordine di non adoperare armi, invasero le terre.

A questa maniera, secondo me, si vilipende l'esercito, senza ottenere altro.

Finalmente appresi che non bastava avere una sentenza del pretore, bisognava sempre fare un intimo di sfratto individuale; lo feci. Fatto questo intimo, non si presentò nessuno e abbandonarono tutto il terreno invaso. Io in quel momento, ritornato nella mia proprietà, feci arare tutto quello che avevano seminato e seminai altre derrate per conto mio. A questo punto stanno le cose.

Sinora ho parlato per incidente di cose mie, ora dirò che la stessa invasione avvenne nel vicino paese di Anguillara e così in altre località. Ho parlato solamente delle località che conosco, ma altrove vi sono stati dei fatti ancor più gravi. Vi è una proprietà che primieramente era di Borghese, poi fu venduta all'asta pubblica e comprata da altri. Questa proprietà era aggravata da questi usi civici, però questi usi civici non erano universali, ma limitati ad una parte la quale era rilasciata liberamente per uso del proprietario. Ebbene vi fu una sentenza della Cassazione la quale limitava i diritti degli abitanti alla parte sulla quale in antico pesavano questi usi civici.

Questi contadini che cosa fecero? Esercitarono gli usi civici proprio nella parte dove non avevano diritto, sicchè seminarono ovunque, spianarono il bosco e mandarono a pascolare non solo gli animali propri, ma chiamarono anche quelli dei paesi vicini e distrussero ogni cosa; sicchè la proprietà è rimasta a questo punto, l'affittuario dovette essere risarcito dalle spese fatte, perchè mancava la cosa locata. Questa proprietà, che rappresenta un milione, come

reddito vale zero, ed è ancora obbligato il proprietario a pagare almeno 30,000 lire di tassa.

Questo è avvenuto non nel Marocco, ma alle porte di Roma e sotto il Ministero attuale, ed io domando se questo sistema possa continuare, e se in questo modo convenga a noi di votare una legge qualunque, perchè poi venga eseguita in questa maniera.

Ora, onor. Giolitti, lei lo sa, io sono stato fra i primi a dichiarare che era favorevole al suo modo di governare. Io loda il desiderio esposto da lei, primo fra tutti i ministri, di occuparsi e di risolvere le questioni sociali.

Ma io devo avvisarlo che non si possono risolvere questioni sociali se non con un Governo forte, con un Governo che faccia sentire la sua autorità in un modo vigoroso.

La Francia risolse gravi questioni contro la borghesia al tempo della Convenzione, ma il Governo era forte. L'America del Nord sciolse con una guerra una grandissima questione sociale, quella della schiavitù, ma fu un Governo forte. Con questo metodo di rilassatezza assoluta non si risolvono le questioni sociali, e non si fa altro che arrivare all'anarchia.

Io certamente non ho l'idea che il danno di una provincia sola possa turbare l'intera Italia. Certo io non avrei preso la parola così veementemente se non mi trovassi avanti ad un sistema di flacchezza generale nell'indirizzo del Governo, contro la quale intendo protestare.

Non parlerò dei fatti di Milano, non essendovi stato presente, ma ho inteso che dei carabinieri, che agirono per legittima difesa, erano stati arrestati...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* (Con forza). Questo è falso! questo non è vero!

ODESCALCHI. ...Non sarà vero, e per questo non ne parlo, ma dico che l'ho inteso. Però ora parlerò di fatti che ho veduto in Roma, e dei quali sono stato spettatore. Passava una processione, o un corteo per Giordano Bruno, ed io mi trovavo in casa col mio amico don Lelio Orsini. Avvisati dal rumore, ci siamo messi alla loggia ed abbiamo veduto transitare il corteo, che nel suo passaggio ha coperto di ingiurie me ed il mio amico... Ma su questo non voglio protestare, perchè queste ingiurie mi onorarono grandemente. Dopo, curiosità ci spinse, e vedemmo uno stendardo spiegato.

Questo stendardo non aveva i colori nostri, della patria italiana, ma era una bandiera rossa su cui, vi era scritto « Associazione degli anarchici ». Io non so comprendere perchè l'Associazione degli anarchici debba andare, nella capitale del Regno, a bandiera spiegata. Ma vi fu qualche cosa di peggio. Questo stesso corteo si fermò innanzi al Circolo militare e stette lì un dieci minuti ad urlare, gridando ed inneggiando « Viva Bresci! », l'uccisore del Re Umberto! Ora perchè non avete fatto scendere qualcuno dal Circolo militare e non avete fatto sciabolare tutta questa gente che qui nella capitale del Regno inneggiava all'uccisore del Re Umberto? In questa maniera non si possono risolvere le questioni sociali.

Sarò breve, e ritorno alla piccola questione degli usi civici.

*Una voce.* Alla grossa questione...

ODESCALCHI. In tutte le nazioni d'Europa vi sono stati dei rimasugli di feudalismo che a mano a mano sono andati scomparendo per legge; ma in nessun paese sono avvenute invasioni, nè è avvenuta questa rilassatezza, questi disordini, che abbiamo veduto da noi. Lo svolgimento di tali questioni è seguito modificando lo stato antico delle cose, nel modo che doveva seguire, ed un sistema si è sovrapposto ad un altro. Questi inconvenienti che ho accennato non si sono verificati unicamente che da noi. Perchè non seguite l'esempio degli altri paesi? Facendo osservare strettamente la legge, fate finire queste agitazioni, assegnando ai contadini quello che loro appartiene e lasciando a noi quella parte che ci spetta. E su questa invocazione lascio che si svolga la discussione intorno alla legge sui diritti civici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* (Segni d'attenzione). La questione degli usi civici, come ha osservato giustamente l'onor. Odescalchi, è specialmente, anzi, esclusivamente, grave nella provincia romana. Nelle Puglie, lo è in piccolissima parte, se non è quasi del tutto scomparsa.

Le invasioni di terre si verificano principalmente nella provincia romana. Ciò deve avere evidentemente una causa, e questa sta nella legislazione che ha imperato finora nella provincia romana. Qui vi erano usi civici su larga

base. Le popolazioni avevano il diritto di esercitare su estese zone di proprietà usi civici di diverse specie: in alcune infatti sussiste il diritto di pascolo, in altre quello di legnare, in altre ancora quello di seminare alternativamente alcuni appezzamenti di terreno, e via dicendo.

Ora, questi diritti sono sacri così e quanto il diritto di proprietà, perchè, il proprietario intanto ha il dominio di quel terreno in quanto ha l'obbligo di rispettare i diritti che su esso vantano quelle popolazioni. Questo è lo stato di diritto.

Interviene una legge, la quale, mirando all'interesse dell'agricoltura, ha voluto, come si è fatto nelle provincie meridionali fin dal principio di questo secolo, e come si è fatto altrove in epoche più remote, fare scomparire queste promiscuità di proprietà, e ha detto: assegniamo alle popolazioni una parte di terreno, che corrisponda al valore che è rappresentato dai diritti di queste popolazioni. E qui bisogna notar pure, che a termini del nostro Codice civile, questi diritti non sono prescrittibili, perchè non si tratta di *diritti singoli*, ma di pubblico demanio.

Ciò è appunto previsto dagli articoli 430 e seguenti del nostro Codice civile, i quali prescrivono:

« Art. 430. I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili; quelli del patrimonio dello Stato non si possono alienare che in conformità delle leggi che li riguardano.

« Art. 432. I beni delle provincie e dei comuni si distinguono in beni di uso pubblico e in patrimoniali.

« La destinazione, il modo e le condizioni dell'uso pubblico, e le forme di amministrazione e di alienazione dei beni patrimoniali sono determinate da leggi speciali ».

Questi diritti civici non sono dunque alienabili per loro natura, perchè non v'è singolo cittadino che abbia il diritto di vendere ciò che spetta alla universalità della popolazione. E non sono neppure prescrittibili, perchè, a termini del nostro Codice civile, la prescrizione non ha luogo riguardo a quelle cose che non sono in commercio.

Questo è dunque, ripeto, lo stato di diritto. E questo stato di diritto, così diverso da quello che vige nella massima parte d'Italia, ha pro-

dotto nella provincia di Roma delle conseguenze abbastanza gravi. E non si può dimenticare un'altra circostanza, che nella provincia di Roma, più che in qualunque altra parte d'Italia vi furono usurpazioni di diritti spettanti alle popolazioni

Questi diritti civici, infatti, non furono sempre rispettati in passato, anzi sono frequenti le sentenze dell'autorità giudiziaria, le quali riconoscono come il proprietario abusivamente abbia occupato delle terre come libere da ogni onere, mentre aveva il dovere di lasciarne l'uso civico alla popolazione del paese. Questi casi naturalmente producono un fermento nella popolazione, fermento il quale si generalizza, con l'inconveniente gravissimo, lamentato dall'onor. Odescalchi, che anche là dove questi diritti civici non esisterebbero sorge l'agitazione, dovuta soltanto al fatto che il comune vicino, facendo valere i diritti esistenti, ne abbia ottenuto un compenso, onde la pretesa della occupazione di terreni sui quali non si avrebbe alcun diritto.

Ora, l'autorità di pubblica sicurezza, in questa condizione di cose, che dovrebbe fare? Invero se i contadini di un comune invadono una terra, dove si ha la prova che essi non esercitano un diritto, ma compiono una violenza?

Io credo quindi necessario (ed è per questo che si presentò il presente disegno di legge), che si stabilisca una giurisdizione la quale, con ogni sollecitudine, possa dichiarare se queste invasioni siano legittime oppur no, non potendosi certamente domandare all'arma dei carabinieri di risolvere una questione di diritto così grave e così complicata.

Ritengo adunque che tale grave stato di cose, che nasce sia dalla legislazione diversa da quella che vige in quasi tutte le altre parti d'Italia, sia dalla sua cattiva applicazione (cattiva applicazione, dico, tanto è vero che della legge del 1888 fu sospesa l'applicazione). Di fronte ad una complicazione gravissima di diritto (ed il senatore Odescalchi sa che questi usi civici sono diversissimi da luogo a luogo, da comune a comune, da proprietà a proprietà), ed in uno stato di legislazione così complicato, non si possono risolvere tutte le questioni soltanto mediante l'ausilio della forza pubblica, perchè il giorno in cui appare dubbio se colui che invade la terra eserciti un diritto, o commetta una violenza, non può la forza pubblica,

ripeto, assumersi essa la responsabilità di risolvere siffatta questione di assoluto diritto.

Ed è perciò che fu proposto dal Governo questo disegno di legge, che già approvato dalla Camera dei deputati, si trova oggi in discussione davanti al Senato; disegno di legge, che consente di avere una giurisdizione di arbitrati, la quale, istituita fin dal 1888, funziona da tempo, ed è composta di persone, cui è ben nota questa specialità del diritto esistente nella provincia romana.

Essa sarà chiamata a giudicare là ove sia il diritto che si debba far valere, e ove sia invece la prepotenza che si debba punire.

Ed a questo proposito noto che vi è nell'articolo 4 un'alea, che non è stato soppresso (credo, per equivoco), ed in cui si dice che nel caso di attentati al possesso, commessi con violenza, si dovrà prima di ogni altro provvedimento di natura arbitramentale, ordinare dalla Giunta, ed eseguirsi, la reintegrazione.

Ora, quando l'autorità di pubblica sicurezza avrà davanti a sé un pronunciato degli arbitri, che dichiara l'invasione illegittima, essa ha tutto il diritto di adoprare la forza per far sgombrare i terreni. Ma quando vi è il dubbio se la prepotenza sia da parte di chi ha invaso i terreni, o da parte del proprietario che respinge illegittimamente le richieste degli occupanti, in questo caso quale obbligo incombe alla forza pubblica? Si manda una compagnia di soldati; l'ufficiale che la comanda, e che si trova davanti a gente che afferma un diritto, in qual modo dovrà esplicare la sua azione?

Vi sono molti casi in cui il diritto eccipito dalla popolazione è stato effettivamente riconosciuto dall'autorità giudiziaria. Ricordo, ad esempio, che due anni or sono un commissario Regio di Valmontone iniziò una causa per revindicare di usi civici, e la causa fu infatti vinta dalla popolazione, la quale venne in possesso così di una grande estensione di terreni.

DORIA PAMPHYLI. Il caso toccò proprio a me.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ciò del resto non fa torto ad alcuno, perchè trattasi di una mera questione di diritti. Sono questioni così complicate, che in molti casi, credo, il proprietario stesso non sia in grado di poter dimostrare esattamente quale sia il limite dei suoi diritti.

Infatti non si tratta di diritti stabiliti da un atto positivo, o da un contratto, ma da concessioni che rimontano a molti secoli dietro. Evidentemente quindi non si tratta di questioni che possano essere risolte dalla forza pubblica, me lo consenta l'onor. Odescalchi.

Egli ha voluto farmi un elogio, di cui io lo ringrazio, ma però ne ha tratto conseguenze tali, che se io dovessi adottarle, dovrei governare, non con la libertà, ma adoprando la forza e le baionette. Prima bisogna determinare chi ha commesso il reato, e poi applicare la pena. (*Interruzioni*)...

ODESCALCHI (*interrompendo*). Coi vostri metodi si arriva a non punire i colpevoli di gravi reati. Così in un recente caso alcuni anarchici di fronte al Circolo militare inneggiarono al regicidio e nessuno fu punito!...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si trattava soltanto di alcuni che si ingiuriavano tra di loro. Del resto io posso dire che si fanno continuamente processi contro chi si rende colpevoli di simili reati. Però se il senatore Odescalchi crede possibile un Governo, sotto il quale non vi sia più alcuno che dica una insolenza, egli si fa del mondo un concetto troppo ideale. (*Interruzioni*).

Posso però assicurare l'onor. Odescalchi, che quando si è avuto notizia di qualche reato di apologia del regicidio, si è sempre fatto il processo, ed il senatore Odescalchi potrà trovare negli archivi giudiziari la prova di quanto io affermo.

D'altronde il Governo non può fare eseguire una sentenza, fino a che questa non è stata profferita; esso può solo deferire i colpevoli all'autorità giudiziaria...

DI SAMBUY. E far sciogliere le assemblee!

ODESCALCHI. Era una processione che inneggiava al regicidio davanti al Circolo militare!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non ero presente, e non posso quindi rispondere su questo punto. Del resto, onor. Di Sambuy, se ella aspira ad avere un ministro dell'interno, che sappia tutto quello che avviene nel Regno d'Italia, e che sia informato di tutte le processioni e di tutte le grida che si possono in quelle emettere, io per conto mio ritenendo ciò assolutamente impossibile, mi dichiaro pronto a rinunciare di far parte del Governo...



DI SAMBUY. Noto che di un fatto così grave come quello di inneggiare al regicidio, il ministro dichiara di non saperne niente!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ripeto che quando lo si è saputo, i colpevoli sono sempre stati deferiti all' autorità giudiziaria.

DI SAMBUY. No, no.

ODESCALCHI. Io non ho nessuna notizia di ciò che il ministro dell'interno assicura essere avvenuto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ciò non vuol dire. Non mi pare che questo sia il miglior modo di ragionare. Il fondamento del mio ragionamento è questo: il Governo usa dei suoi poteri per fare eseguire la legge, ma non può sovrapporsi con la sola forza, senza che ciò trovi riscontro nella legge. È per questo appunto che abbiamo presentato un disegno di legge, affinché, cioè, vi sia una giurisdizione che possa risolvere specialmente le questioni di possesso. Non entriamo quindi nelle questioni di proprietà, poichè ciò che c' importa è solo di garantire il possesso; questo è lo scopo della legge proposta, la cui esecuzione porrà l' autorità di pubblica sicurezza nella condizione di poter compiere il suo dovere.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Avrei alcune piccole osservazioni da fare.

Prima di tutto mi consenta l'onor. Presidente del Consiglio che, riguardo agli usi civici, mentre in una parte mi trovo d'accordo con le sue assennate e giuste ragioni, in altra io son del tutto in divergenza con lui. Convengo che i diritti civici sono difficili a chiarirsi, perchè sono cose d'origine antica, e specialmente son difficili nella provincia di Roma, ove il Medio Evo non è facile a comprendersi, perchè non si sa se in Roma, comandavano il papa, l'imperatore o i baroni. Benchè la cosa sia astrusa, non convengo che alcuno abbia il diritto di far giustizia da sè. Se i contadini hanno dei diritti, li facciano valere.

Se io, individuo, trovo la proprietà di un vicino, e suppongo che cento anni fa fosse mia, e vado ad invadere quella proprietà, sono arrestato, e se invece in molti invadono terre altrui sulle quali presumono dei diritti, voi li lasciate fare, e questo non è giusto...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Su questo punto ha ragione lei. Non è il numero che possa costituire il diritto...

ODESCALCHI. Sono contento di esser d'accordo coll'onor. Presidente del Consiglio almeno in questo.

Nel fatto da me accennato non si trattava di un individuo, era un corteo con una bandiera che recava la scritta « Bandiera degli anarchici ». Un Governo ed un Presidente del Consiglio non debbono permettere che si spieghino le bandiere dell'anarchia; in secondo luogo, non fu un individuo, ma un corteo che si fermò e inneggiò all' assassinio del Re, di fronte al Circolo militare. Io forse per eccesso oratorio dissi che se fossi stato soldato io, e fossi stato al Circolo militare, sarei sceso ed avrei sciabolato la folla, e credo che avrei fatto bene, e lei non mi avrebbe fatto arrestare, vorrei sperarlo. (*ilarità*).

Questo fatto non fu represso in nessuna maniera ed in ciò ebbe torto il Governo.

Questa è la spiegazione che io dovevo dare.

COLONNA FABRIZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Non mi occuperò di una parte dell'interpellanza svolta dall'onorevole senatore Odescalchi, quella cioè che riguarda il corteo degli anarchici, lo deploro altamente, ma questo fatto non entra nella questione degli usi civici.

Il senatore Odescalchi ha narrato alcuni fatti speciali ai quali egli fu spettatore a Cerveteri, ad Anguillara ed in altri luoghi; ai fatti narrati dal senatore Odescalchi ne potrei aggiungere moltissimi altri che non solo sono a conoscenza mia, ma di tutta Roma.

Abbiamo avuto dei fatti, nei quali si sono volute disconoscere delle transazioni, o affrancazioni, si chiamino come si voglia.

ODESCALCHI. Perfino delle sentenze di Cassazione!

COLONNA FABRIZIO. Transazioni avvenute e con società di boattieri, colle Università agrarie, con i comuni, quando avevano la rappresentanza legale degli utenti, ecc. ecc., perchè vi è anche questa grande diversità e difficoltà, che cioè, quando vi è il diritto singolare, *uti singuli*, dei cittadini, il comune non li rappresenta più; abbiamo veduto adunque che affrancazioni e

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1907

transazioni prescritte per legge, perchè avvenute da oltre 30 anni, e quantunque omologate, si è tentato e si tenta ognora di metterle nel nulla, e così sono avvenute invasioni, si sono tagliati dei boschi, rotte delle magnifiche riserve e la forza non è intervenuta ad impedirlo.

Le sentenze ottenute avanti ai pretori nei giudizi possessori, ed in quelli in petitorio davanti all'autorità superiore, riuscite tutte favorevoli ai proprietari, non sono state rispettate le invasioni hanno continuato, la truppa è stata inviata ed anche in questi casi è rimasta qualche tempo sui luoghi a far semplice parata.

Le autorità locali poi, se sono intervenute, hanno fatto « gli amichevoli compositori »: voi avete tutte le ragioni del mondo, hanno detto, ma cedete. È un bel dire *cedete*, quando per fare alcune transazioni, si sono ceduti già centinaia e centinaia di ettari di terra. Il dover cedere ancora dopo le invasioni subite, è certamente una cosa molto dolorosa sicchè questo stato di cose bisogna assolutamente che cessi.

Il Presidente del Consiglio ha detto che ci sono diritti civili (noi li chiamiamo veramente diritti di uso), che vanno rispettati. Sono io il primo a riconoscere che alcuni di questi diritti sono imprescrittibili. La disgrazia è, che si pretende che tutti questi diritti d'uso siano veramente diritti civili ed imprescrittibili, e qui sta l'errore, errore grosso nel quale si è caduti in passato e si ricade adesso e che temo avrà conseguenze molto più gravi quando fosse approvata la legge di cui si è incominciata ieri la discussione.

È esatto quello che ha detto il signor ministro, che nella provincia di Roma ci sono servitù speciali?

Ciò è verissimo; però credo che venire a discutere in un'Assemblea politica l'origine e la natura di tutti questi diritti d'uso non sia assolutamente opportuno. Questa è una materia oramai molto studiata ed offre ancora campo a dispute e che può essere tema di un'elegante e dotta dissertazione o conferenza in un circolo giuridico, ma non credo che si debba venire qui a parlarne. Se vogliamo rimontare alle origini di questo diritto faremo un'accademia ma non risolveremo niente. Bisogna risolvere caso per caso come ha già detto il Presidente del Consiglio, perchè si potrebbe affermare

che in quasi tutti i comuni della provincia di Roma vi è un diritto di uso diverso, e quindi è difficile regolarli tutti nella stessa maniera, con una legge generale.

Ora, si tende a volere rimandare tutte le questioni dinanzi alle Giunte di arbitri. Ieri pure dissi che questo sistema di volere rinviare tutte le questioni alle Giunte d'arbitri per fare i giudizi di cognizione è un sistema che potrebbe anche ammettersi, però bisogna assolutamente che queste Giunte d'arbitri siano meglio composte di quello che sono attualmente. Ora queste Giunte d'arbitri lasciano molto, ma molto a desiderare. Queste Giunte d'arbitri sono nominate dal presidente della Corte d'appello di Roma il quale nomina per solito il giudice più anziano della giurisdizione, che fa da presidente, poi nomina altro giudice, e infine il prefetto nomina il terzo arbitro.

Queste persone egregie s'intendono pochissimo della questione. Non interpellano nessuno, non chiamano agrimensori, ingegneri e periti fanno tutto da loro, e siccome gli uomini sono poi sempre uomini, vivendo in piccoli centri non si possono sempre rendere indipendenti dalle influenze locali. E così abbiamo veduto e vediamo venir fuori delle sentenze che fanno veramente sbalordire.

A questo stato di cose bisogna rimediare, ed invece con la legge che discutiamo temo che andiamo a preparare uno stato di cose anche peggiore dell'attuale.

Io ritengo che dovete affrettarvi a presentare la legge definitiva; questa legge definitiva l'aspettiamo tutti, ed io spero che quando questa legge verrà ci potremo accordare, e sarà con grande soddisfazione del paese.

Io non capisco perchè non vogliate accettare la sospensiva che è stata proposta ieri. Sarebbe molto meglio accettarla, tanto più che so di certo che il progetto definitivo deve essere completato dentro oggi o domani. Il lavoro di quella Commissione di cui io ho tanto lamentato il ritardo, pare che ora sia completato. Quella legge contiene delle disposizioni migliori di quelle che oggi sono in questa legge. Discuteremo dei provvedimenti di carattere permanente e non della provvisorietà, la quale ci mette tutti quanti in una posizione difficilissima, in una posizione dolorosissima.

Del resto io spero che il ministro vorrà, per



il bene della cosa stessa e per il bene delle popolazioni, accettare la proposta sospensiva dei senatori Cavasola, Scialoja ed altri. E poichè siamo ancora in tema d'interpellanza, e non potrei inoltrarmi su questo argomento, mi riservo di parlarne più tardi, quando torneremo alla discussione del progetto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il discorso del senatore Colonna ha sempre più dimostrato che noi ci troviamo a discutere sopra una materia difficile.

Ora, in una materia così complessa, come è possibile ridurre tutta la questione ad una funzione di pubblica sicurezza?

Questo è assolutamente inammissibile; quindi ho il dovere, per lealtà, di dichiarare che, se non si addivene immediatamente a' provvedimenti, almeno transitorii, che stabiliscano un giudice del possesso, l'autorità di pubblica sicurezza non potrà che mantenere nel possesso chi n'è legittimamente investito. Infatti se non è stato pronunciato giudizio sul possesso, l'autorità di pubblica sicurezza di fronte ai contadini che lavorano un fondo, in qual modo dovrà agire? Questi contadini hanno, oppur no, il diritto di fare quel lavoro? E chi risolve questo problema?

È possibile ammettere che carabinieri o delegati di pubblica sicurezza, o ufficiali dell'esercito debbano risolvere una simile questione?

Il disegno di legge presentato tende a stabilire il giudice del possesso, e di stabilirlo immediatamente, in vista della gravità delle condizioni che si manifestano nella provincia di Roma.

Il mio collega, ministro di agricoltura, presenterà al più presto il progetto di legge definitivo; ma il Senato non si può fare illusione che detto progetto, che dovrà regolare, in tutta la sua estensione, questa materia possa essere rapidamente approvata dai due rami del Parlamento. Basta vedere quante difficoltà nascono ora per un progetto di legge soltanto transitorio, e destinato non a regolare la proprietà, nè l'entità dei diritti civili, ma a stabilire il fatto materiale del possesso.

Ora, io mi sento in dovere di dichiarare che senza una speciale giurisdizione, la quale sta-

bilisca chi sia nel legittimo possesso di un terreno, l'autorità di pubblica sicurezza resta completamente paralizzata, perchè non è possibile che essa, per risolvere la contestazione insorta, parta dalla presunzione che il proprietario abbia sempre ragione, ed il contadino invece torto.

Quando non abbiamo una possibilità di presunzione certa, dobbiamo avere un giudice il quale dica chi ha ragione; ed allora soltanto l'autorità di pubblica sicurezza potrà adempiere il suo ufficio e fare rispettare il pronunciato del magistrato speciale verso chi di dovere.

Nelle condizioni attuali non è da meravigliarsi se la forza pubblica spesso rimanga con le braccia conserte, non essendo in grado di giudicare chi abbia torto e chi ragione.

Perciò pregherei il Senato di voler approvare questo disegno di legge, ed al più se crede di modificarlo, aggiungendovi qualche clausola; ma lasciare lo stato della legislazione, così com'è attualmente, significa mettere il Governo nella poco piacevole prospettiva di sentirsi poi rimproverare di non aver ristabilito l'ordine, quando non è in condizione di poterlo fare, appunto perchè manca chi dichiari da parte di chi, fra le parti contendenti, stia la ragione...

BUONAMICI. È ragione fattasi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il contadino che ha sempre coltivato, seminato, tagliato la legna; che ha sempre esercitato questo uso civico, e che continua ad esercitarlo, usa di un suo diritto, così come il proprietario quando affitta il suo fondo. Sono due diritti egualmente sacri. Noi non possiamo dire, lo ripeto, che il proprietario abbia sempre ragione, ed il contadino invece, sempre torto. Questo non è possibile.

In materia legislativa così complicata, come quella che hanno esposto i due senatori che ora parlarono, è necessità assoluta lo stabilire un giudice, il quale dichiari lo stato del possesso di fatto; perchè noi non dobbiamo appunto che mantenere il possesso di fatto, il possesso legittimo, non quello che sia effetto di prepotenza.

Tra il padrone ed il contadino chi ha ragione?

Vi deve essere un giudice che lo dica.

Questo lo scopo della legge.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Certo non sarei entrato in questa discussione se non mi fosse sfuggita un' interruzione rilevata dal Presidente del Consiglio.

Ma l' interruzione essendo avvenuta, sento il dovere anzitutto di chiederne scusa al Presidente del Consiglio ed al Senato; poscia intendendo spiegarne la ragione poichè mi sono sembrate troppo gravi alcune affermazioni partite dai banchi del Governo.

Ben diverse e distinte sono le due gravissime osservazioni fatte dal senatore Odescalchi. La prima riguarda la condizione attuale degli usi civici in queste contrade; l'altra un argomento assai più grave e doloroso.

Se io ho ben udito, l'onor. Presidente del Consiglio, nel rispondere al senatore Odescalchi, disse che non doveva fare intervenire la truppa per impedire le avvenute invasioni: e qui mi arresto per una naturale distinzione.

Certo il Presidente del Consiglio ha tutte le ragioni, quando dice che non si può stabilire *a priori* chi ha ragione e chi ha torto, e che per conseguenza non si deve far intervenire la truppa, quasi a dare ragione o torto all'uno o all'altro dei contendenti; ma io osservo di sfuggita che la truppa si fa intervenire troppo spesso per essere soltanto o inutile spettatrice o, quel che è peggio, per essere gratuitamente provocata ed insultata.

Senonchè il caso accennato è ben diverso.

Quando avvengono dei fatti come quelli narrati di invasioni di terre, ritengo che l'intervento della truppa, sia, non solo motivata, ma doverosa, avvegnachè l'invasione sia un atto di prepotenza; la truppa non ha da contestare un diritto ma deve impedire un delitto: la violenza. Oh! non li avete i delegati di pubblica sicurezza, che appoggiati dalla forza devono sciogliere i rivoltosi dicendo loro che se realmente rivendicano dei diritti, vi sono dei tribunali, non solo a Berlino, ma anche a Roma?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Devono farsi attori, mentre sono al possesso del diritto? la questione è lì.

DI SAMBUY. Non mi faccia entrare in disquisizioni giuridiche, mentre parlo solo dell'intervento della truppa, e sostengo che davanti alla violenza, deve agire risolutamente, chè altrimenti è meglio non farla intervenire...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se vi è violenza sì, ma se uso di diritto no.

DI SAMBUY. L'invasione è violenza, e la violenza è delitto...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se esercitano il loro diritto, non è delitto. (*Rumori*).

DI SAMBUY. Ma scusi? Mettiamo pure che io abbia un diritto, ma se per farlo valere prendo meco due o trecento persone...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma sono persone che individualmente hanno questo diritto, non sono estranei.

DI CAMPOREALE. Non è così.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In qualche caso è così.

COLONNA PROSPERO. In qualche caso soltanto!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il giudice deve dire quando esercitano un diritto e quando commettono una violenza.

DI SAMBUY. Il Presidente del Consiglio ha già antica riputazione di somma abilità, ed è chiaro che egli ora mi vuol portare in un dibattito giuridico, che non è affar mio, per sfuggire alla questione d'ordine pubblico dalla quale non intendo uscire. D'altronde non vorrei che il Presidente del Consiglio supponesse che io parli per ispirito di opposizione; al giorno d'oggi non faccio dell'opposizione a nessuno; però, quando constato che le cose non vanno come dovrebbero andare e lo dico lealmente, si è perchè desidero che il peccatore si converta. Non ne domando la morte! (*ilarità*).

Ma lasciando la questione complicata ora dal Presidente del Consiglio, che mi vuol fare sviare dalla posizione presa circa l'intervento legittimo della truppa, dichiaro il mio profondo convincimento che non si deve fare intervenire il soldato per vederlo insultato dalle masse rivoltose; ma solo quando deve agire per impedire le violenze e far rispettare le leggi. (*Approvazioni*).

E passo dolorosamente a più triste argomento. Fu con senso di penosa meraviglia che ho udito il Presidente del Consiglio dire che un fatto così grave come quello accennato dall'onor. Odescalchi, era stato da lui ignorato

Io lo devo credere e della sua parola non posso dubitare.

Egli dunque lo ha ignorato; allora le dirò, onor. ministro che io sono fra coloro che vorrebbero un Governo forte, un Governo cosciente, un Governo responsabile, epperò lo pregherei se mai simili fatti potessero per mala ventura ancora avvenire, di far saltare in aria tutti i prefetti, tutti i questori, tutti i commissari, delegati ed impiegati che davanti alla gravità di un simile fatto non informassero il ministro dell'interno. Oh! Per Dio! si trattava dell'apologia del regicidio, ed il ministro dell'interno può oggi dire al Senato che lo ha ignorato? Come? Si lasciano passeggiare liberamente non solo le bandiere dei nemici delle nostre istituzioni e per conseguenza i nemici della patria e si può dire: non l'ho saputo? Ho detto che non ponevo in dubbio l'affermazione del Presidente del Consiglio; ma ora gli dico di provvedere per essere in avvenire meglio informato. Simili fatti non debbono accadere in nessuna parte d'Italia; tanto meno in Roma capitale del Regno! (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il fatto raccontato dall'onorevole Odescalchi, ed al quale egli personalmente avrebbe assistito, è questo: che da un corteo, che attraversava alcune strade di Roma, sarebbero partite, in un dato punto, quelle grida infami, cui egli ha accennato. Ora, è possibile supporre che il ministro dell'interno possa conoscere tutto? Ed è davvero da destare così enorme meraviglia che un grido anonimo possa essere stato da lui ignorato? E perchè il senatore Odescalchi, che inorridisce così oggi, non me lo ha riferito allora? (*Commenti, interruzioni*).

*Una voce*. Il senatore Odescalchi non fa il poliziotto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se coloro che occupano i più alti gradi considerano come opera di poliziotto fare il proprio dovere di cittadino, non ho null'altro da rispondere. (*Commenti*).

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Io ho parlato di due cose: degli usi civici e del fatto del corteo a cui assistetti personalmente. Non è stato un grido isolato, ma il grido di tutti quelli che accompagnavano una bandiera, la quale non ci doveva essere, la bandiera, dell'anarchia. In secondo luogo son tutte cose queste che io ho riferito al prefetto, ma non sono stato ascoltato ed io non avevo l'obbligo di andare più in su...

GIOLITTI, *presidentie del Consiglio, ministro dell'interno*. Perchè non fare allora una interpellanza, invece di aspettare ora, che non c'è più nulla da fare?

ODESCALCHI... Ma se ho aspettato tre mesi perchè rispondesse a questa interpellanza!

Del resto fu un fatto che non solo lo vidi io, ma anche persone che erano con me al balcone e in tutta la piazza; è un fatto che è avvenuto, poichè questa bandiera anarchica è stata anche alla commemorazione di Garibaldi e l'hanno vista una infinità di persone. Ora se l'ha ignorata il Presidente del Consiglio, io deploro che egli abbia degli agenti che non lo informino come conviene.

Io, come senatore, ho riferito il fatto quando era il momento, quando cioè l'onor. ministro mi ha detto che avrebbe risposto alla mia interpellanza.

Veniamo ad un altro fatto. Onor. Presidente del Consiglio, mi dispiace, ma ella non ha un concetto esatto della complicatissima questione degli usi civici. Che vi siano dei contadini che esercitano un loro diritto è una cosa, ma le invasioni non sono state fatte mai per esercitare un diritto, invasioni sono state fatte su proprietà sulle quali non avevano, nè potevano avere alcun diritto.

Ho citato un fatto: quello relativo alla proprietà di mio fratello. Vi era una sentenza di Cassazione; di che altro vi era bisogno? E se il prefetto di Roma — che mi dispiace di non vedere qui presente — l'ignorava, tanto peggio per lui; ma su questo fatto il Governo aveva l'obbligo di non lasciare invadere una proprietà dichiarata libera per sentenza di Cassazione. La maggioranza delle invasioni, dunque, sono state fatte su terreni assolutamente liberi e se non ha diritto un individuo privato di usare la forza e la violenza, anche se crede di aver ragione, perchè possono far ciò le moltitudini?

Non ho altro da dire.

DE MARINIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARINIS. Ho domandato la parola per togliere un equivoco. È indubitato che la pubblica sicurezza non può dirimere una questione di diritto, non può sapere se hanno ragione i contadini che invadono una terra o il proprietario che la possiede. Ma è da notare che gli agenti di pubblica sicurezza non agiscono in difesa di un diritto, ma stanno unicamente per conservare l'ordine pubblico e lo stato delle cose. Non sono essi certamente che debbono decidere del diritto dei contadini o dei proprietari. Essi debbono solo evitare azioni violente che turbino la condizione nella quale si trova il diritto degli uni o quello degli altri. È lo stato di fatto che deve essere mantenuto integro perchè intorno a questo possa l'autorità giudiziaria giudicare sia a vantaggio degli uni, sia in vantaggio degli altri.

Questo principio (e ricordo che le leggi romane provvedevano: *ne partes veniant ad arma*), è tanto importante che si è proibito l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e se n'è fatto finanche un reato. Se fosse vero che si possa per esercitare un diritto invadere una terra, sarebbe allora permesso di esercitare i diritti con propria autorità, ciò che non è assolutamente. Ne verrebbe il dissolvimento dell'ordine sociale, se si ammettesse questo principio.

Ecco perchè bisogna solo conservare integra la condizione giuridica delle parti, perchè l'autorità giudiziaria possa decidere la disputa sorta fra loro.

Così essendo, allorchè una turba di contadini, fosse pure dalla parte della ragione, entra in un campo nel quale si possiede pacificamente, io credo che il torto stia sempre nel modo di esercitare il diritto.

Dunque bisogna che la pubblica forza non solo impedisca l'aggressione, ma impedisca altresì che al possesso esistente se ne sostituisca un altro arbitrario e violento.

Cosicchè, allorquando si considera questa condizione di cose, si potrebbe anche fare un'altra argomentazione e dire: se è permesso ai contadini di aggredire, sarebbe permesso d'altra parte ai proprietari di resistere, e *vim vi repellere*. Ma allora avverrebbe la conflagrazione

dei diritti e le guerra civile. È ammissibile questo? Certo che no.

Questo volevo dichiarare, che mi pare essenzialissimo per dirimere una questione che non serve a decidere dell'esistenza e della quantità dei diritti intorno agli usi civici ma unicamente intorno al modo di attuare il diritto quale che siasi dei contadini e dei proprietari. Che c'entra dunque il sapere se i contadini siano quelli che hanno ragione? Lo vedrà l'autorità giudiziaria coi modi e con le forme volute dalla legge, non già la parte interessata con la violenza, aggredendo ed introducendosi in un campo dove tranquillamente si lavora e si possiede.

Credo che con questa dichiarazione ogni equivoco debba essere bandito, ed allora apparirà evidente che la pubblica sicurezza deve assolutamente provvedere perchè lo stato di quiete in cui esiste la condizione giuridica degli uni e degli altri sia completamente tutelata, perchè allora soltanto si può andare con tranquillità e nei modi voluti dalla legge innanzi all'autorità giudiziaria per decidere dei diritti degli uni e dei diritti degli altri.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Siamo ancora nel tema dell'interpellanza, e mi consentano gli onorevoli senatori di rispondere due parole al senatore De Marinis. Egli avrebbe perfettamente ragione, se si fosse nel caso ordinario del diritto di proprietà, che altri voglia contestare, od occupare violentemente; ma si è invece in un caso completamente diverso. Vi sono dei terreni sui quali il proprietario ha i suoi diritti, ma su cui, in pari tempo, la massa della popolazione, ne ha degli altri propri.

Quando il contadino entra nel fondo per coltivare ciò cui ha diritto, si può dire che commette un atto di prepotenza? Evidentemente no; in questo caso la prepotenza la commetterebbe il proprietario se glielo impedisse.

Ora, è precisamente questo il caso che si verifica nella provincia romana... (*Commenti*)

DE MARINIS. Domando di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Similmente dei contadini, i quali ritengono di averne il diritto entrano in un

bosco e tagliano legna. L'autorità di pubblica sicurezza che cosa deve fare? Bisognerebbe che giudicasse illegittimo, ed inesistente l'eccepiteo loro diritto, perchè ove questo esistesse, l'atto da loro compiuto non sarebbe violenza, ma esercizio del dritto stesso.

Ed è appunto per ciò che io affermo che bisogna creare un giudice il quale dica se questo diritto esista o no. Finchè a ciò non si addi- viene, l'autorità di pubblica sicurezza nulla potrà impedire.

COLONNA PROSPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA PROSPERO. Avevo domandato la parola semplicemente per chiedere alcuni chiarimenti all'onorevole Presidente del Consiglio, e per fare alcune osservazioni nelle quali però mi ha preceduto l'onorevole collega De Marinis. Sarò quindi brevissimo.

Il Presidente del Consiglio ha detto, rispondendo all'onor. Odescalchi, che in queste invasioni i contadini esercitano un diritto...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Intendono di esercitare un diritto, io non ricorro *apriori* che lo esercitino.

COLONNA PROSPERO. Ma io faccio precisamente il quesito che faceva il collega De Marinis. Un individuo che afferma di avere un diritto, e intanto s'introduce senz'altro nella mia proprietà, commette o no un atto di violenza? Il Presidente del Consiglio dice di non poter fare intervenire la forza pubblica per impedire la invasione, prima di conoscere se l'invasore esercita un diritto o meno. Ma, se questo diritto esiste, lo si faccia valere dinanzi ai tribunali, e in attesa del verdetto si rispetti lo stato di fatto. Non è lecito pretendere che il proprietario debba attendere il giudizio del magistrato, mentre le popolazioni intervengono nei suoi boschi o sulle sue terre, ne tagliano la legna e le dissodano. Dovrà egli lasciar passare tanto tempo prima di esercitare il suo diritto di libera proprietà, riconosciuto dal tribunale, senza difesa, e sopportando i danni che non avrà mai compensati?

Ma c'è un'altra questione, sulla quale vorrei dare al Presidente del Consiglio ed al Senato un chiarimento.

Questi diritti non è vero che si esercitano da contadini che sono già sulle terre e che le coltivano di fatto, com'egli dice, quasi si trattasse

di un conflitto che sorge oggi per esercizio adempiuto e compiuto da tempo da questi contadini. No, avviene invece un fatto singolare; ossia che sui terreni, sui quali non si è mai parlato di servitù, non si è mai parlato di alcun diritto, e che altri contadini con regolare contratto coltivano dividendo alla terza o alla quarta, un bel giorno avviene un'invasione da parte di gente sobillata (perchè non bisogna dimenticare il punto che ha toccato il collega Odescalchi e che forse è sfuggito al Presidente del Consiglio nel rispondere), la quale ne li caccia e vi si sostituisce.

Perchè non è spontanea questa sollevazione, non sorge nell'animo di popolazioni incitate alla invasione dal successo avuto dalle popolazioni di un comune vicino com'ella crede; non è così che si svolge questo fenomeno. Ordinariamente, e disgraziatamente l'ho visto da vicino e potrei anche raccontare degli aneddoti; viene un individuo il quale predica alle associazioni agrarie riunite alla lega: dovete fare questa agitazione perchè vi aiuteremo e diventerete voi i proprietari di queste terre. I contadini i quali non hanno mai vantato diritti, e che sono stati nei più pacifici e cordiali rapporti coi proprietari, illusi, rompono questi rapporti pacifici ed invadono le terre, cacciandone quei contadini che vi lavorano con contratto regolare.

Questo è avvenuto anche a me; questo avviene ogni giorno, e potrei citare un fatto, al quale sono stato testimone poco tempo fa, per dimostrare quali siano i moventi affatto estranei al diritto, che possono talvolta far nascere queste agitazioni nei paesi.

In un piccolo paese non lontano, non lo nomino, ma potrò nominarlo se il Presidente del Consiglio lo desidera, un segretario comunale, essendosi reso colpevole di uno dei più inominabili delitti con una fanciulla minorenni del paese, ha sollevato tutta la popolazione. Questo segretario ha creduto così di rifarsi la popolarità che aveva perduta, e, riuniti tutti i contadini del luogo, ha detto loro: Valetevi di me che vi farò ottenere tutti i diritti civili che credete di avere su questo territorio. E di lì sono incominciate le agitazioni e le violenze; si sono fatte venire delle note persone, che potrò nominare se il Presidente del Consiglio lo desidera, e queste note persone hanno pre-



dicato, inventando diritti che non sono mai esistiti, servitù su proprietà possedute liberamente e sulle quali non vi era stato mai la più lontana discussione riguardo a qualsiasi uso civico.

Sono queste le cose, sulle quali desidererei vivamente pregare il Presidente del Consiglio di portare la sua attenzione. Qui non si domanda un intervento inopportuno o improvvisato dell'autorità di pubblica sicurezza, ma si domanda solo che tutta questa materia sia regolata e retta da un senso di giustizia.

Se una controversia vi è, si rispetti intanto lo stato di fatto, si porti la questione dinanzi ai giudici, ed a giudici competenti, poichè dirò qui fra parentesi, il Presidente del Consiglio giustamente faceva osservare che queste contese di usi civici involgono questioni gravissime e difficilissime, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Questo lo asseriva il Presidente del Consiglio e giustamente, ma io non trovo con quale coerenza, allora, noi vorremmo far dipendere la risoluzione di questi gravissimi problemi dalle informazioni sommarie di un Collegio di arbitri. Ma qui entriamo in un altro campo e di questo potremo trattare più tardi, quando discuteremo la legge.

Queste questioni, ripeto, io vorrei che fossero portate dinanzi ai tribunali rispettando lo stato di fatto; quando poi il magistrato si sarà pronunciato sul diritto o meno, sia del proprietario, sia dei contadini che avanzano questi diritti, e che sarà pronunciata la sentenza, questa sentenza si faccia rispettare, e ciascuno, così quello che avrà goduto un fondo indebitamente, come quello che non avrà rispettato questi diritti, o viceversa che li avrà usati indebitamente, sia chiamato a pagarne i danni.

Io volevo semplicemente fare questa osservazione per togliere dalla mente dei colleghi quel dubbio che avrebbe potuto sorgere dalle parole dell'onorevole Presidente del Consiglio, cioè che queste invasioni fossero fatte da contadini permanentemente residenti sul fondo; no, non si tratta di contadini che abbiano usato permanentemente di questi fondi; la maggior parte delle volte a questi contadini vien messo in testa che hanno questi diritti, ed essi invadono i terreni sui quali non vantarono e non avanzarono mai alcuna pretesa o diritto.

Era semplicemente questo chiarimento che

io volevo dare, che mi era suggerito dalla disgraziata conoscenza che io ho di questi fatti, per averli visti da vicino. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. I fatti esposti dal senatore Colonna Prospero confermano appunto la complicazione enorme di questa materia. È verissimo; molte di queste invasioni sono assolutamente ingiuste, ma ve ne sono state pur di quelle in merito alle quali non v'era da dir nulla.

Ora, la mia tesi è questa: Io riconosco che bisogna difendere il diritto di proprietà energicamente, ma bisogna difenderlo entro i suoi limiti. Questo nessuno lo può contestare. Ciò che ha narrato il senatore Colonna dimostra che lo stato degli animi per le controversie degli usi civici nella provincia romana è così turbato, che basta un sobillatore per andare a mettere in fiamme un comune, per indurre dei contadini a ritenere che abbiano dei diritti, realmente inesistenti.

Ora, per ristabilire l'imperio del diritto, qual'è la via più sicura? È senza dubbio quella d'averne un giudice, che rapidamente si pronunci intorno alla esistenza del possesso, perchè, è bene ripeterlo, della proprietà qui non dobbiamo discutere, non occupandosi questo disegno di legge dei diritti di essa, e dovendo una legge definitiva disciplinare questa materia. Qui si tratta unicamente di dar modo di ristabilire i fatti, nella loro entità giuridica, relativamente al possesso, e di avere un giudice il quale dica quando l'invasione sia violenta, e quindi debba essere repressa, e quando invece essa abbia un fondamento nel diritto, o per lo meno nel possesso, di qualche uso civico.

Questo è tutto ciò che si domanda: e senza le proposte disposizioni di legge noi continueremo ad essere nell'attuale stato di cose assolutamente anormale, di non aver cioè alcuno il quale giudichi se un possesso invocato sia legittimo, o non.

L'alinea ultimo dell'art. 4 direbbe appunto così: « Nei casi però di attentati al possesso, commessi con violenza, prima di ogni altro provvedimento di natura arbitramentale, dovrà

ordinarsi dalla Giunta, ed eseguirsi, la reintegrazione ».

Adunque, se si offende lo stato di fatto del possesso, il giudice ordina la reintegrazione, e l'autorità di pubblica sicurezza l'esegue. La tesi che sostengo, adunque, è questa: che non può essere l'autorità di pubblica sicurezza a giudicare sull'esistenza o no di un diritto di possesso. E questa è la sola ragione, per la quale io ritengo che, se si vuol dar modo all'autorità di pubblica sicurezza d'intervenire efficacemente, e d'intervenire nei limiti della legge, sia necessario di avere un giudice che dica quando l'invasione sia legittima e quando non lo sia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Marinis.

DE MARINIS. Desidero dare un chiarimento. L'onorevole Presidente del Consiglio pare che mi abbia attribuita la confusione di due concetti, quello cioè dell'esercizio del diritto colla violenza, e la pretesa ingiusta. Ma io ho detto che l'esercizio del diritto debba esser pacifico e non contraddetto. Quello degli aggressori è lungi da esser tale, esso anzi non è che un atto di violenza, ed a qualificarlo così basta la sola circostanza del numero, che in tutte le legislazioni, ed anche nella nostra, per il timore che incute, vale a qualificar violenti i fatti umani.

Ora i fatti di aggressione, che oggidì si deplorano, perchè non pacifici, ed anzi violenti, non possono considerarsi esercizio di diritti, e sono soltanto arbitraria distruzione di uno stato pacifico di possesso, che è cosa preziosissima nella materia de' diritti, tanto vero che per la conservazione dello stato di fatto la legge accorda provvide azioni per la reintegrazione di esso.

Quindi, intorno al modo di esercitare il proprio diritto ci sono le leggi e non vi è bisogno di crearne delle nuove, abbiamo il Codice civile e quello di procedura civile che suggerisce i mezzi per la tutela de' diritti di tutti.

Ma, ripeto, per deferire le quistioni alla cognizione dell'autorità giudiziaria bisogna conservare intatta la condizione giuridica delle parti, e specialmente il fatto del possesso. Ed a questo compito appunto è delegata la forza pubblica.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

#### Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di leggi già approvati nell'altro ramo del Parlamento:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti sullo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1907-1908;

Approvazioni di maggiori spese nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno passati alla Commissione di finanze per il necessario esame.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

**Ripresa della discussione del disegno di legge:**  
« **Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi** » (Numero 624-B).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi** ».

Ha facoltà di parlare il senatore Carle.

CARLE. Onorevoli colleghi mi fu assolutamente impossibile di prender parte alla seduta di ieri; assai mi increbbe; ho sentito l'importanza grande che ha assunto la discussione intorno a questo disegno di legge e mi permetto di prendere anche io la parola.

Non sono nuovo del Senato, ma debbo riconoscere che la discussione si anima quando si tratta di trattare anche da lungi il diritto di proprietà.

I Romani a ragione hanno ritenuto che la proprietà sia la forma esemplare, tipica, del diritto e che sia necessario il massimo rispetto di essa.

Non sarò lungo: mi limiterò unicamente a richiamare l'attenzione del Senato sulle disposizioni del disegno di legge, sottoposto al suo esame, che formano argomento di discussione.

Anzitutto è opportuno risalire alla genesi del disegno di legge e alle cause che hanno mosso il Governo a presentarlo.

Noi abbiamo ben tre leggi che già tentarono di risolvere questa questione che il collega Cavasola ha chiamato di ordine pubblico, ed io chiamo di ordine sociale. Abbiamo la legge del 1888 e quella del 1891: queste leggi non produssero il risultato voluto.

Ottima fu l'intenzione del legislatore, ma i frutti non furono quelli che si desideravano, inquantochè la giurisprudenza fu molto discorde e nacquero lotte di classe, disordini, violenze, tumulti, tutti gli inconvenienti insomma, a cui ha accennato nella discussione di ieri l'onorevole Colonna.

In questa condizione di cose non era possibile che il Governo assistesse inoperoso a questi fatti e non cercasse di provvedere. Provvedere era necessario ed i provvedimenti potevano essere di doppia maniera. Potevano essere provvedimenti d'ordine organico, definitivo, che mirassero ad una legge compiuta, che risolvesse stabilmente la questione degli usi civici nella provincia romana. Ed infatti il Governo procurò la nomina di una Commissione extra-parlamentare, e questa Commissione si adunò ed i suoi studi dovettero esser seri, perchè durarono 25 mesi, ma evidentemente, e lo ha dimostrato molto bene l'onorevole Presidente del Consiglio e lo ha dovuto riconoscere il senatore Colonna, una questione di tal genere, che tocca l'essenza del diritto di proprietà, non può in breve tempo essere risolta.

Si comprende che, mentre si cercava di provvedere con una legge organica e definitiva, si fosse voluto, al tempo istesso provvedere in via provvisoria. E questo ha tentato di fare il Ministero attuale. Ha presentato un disegno di legge composto di pochi articoli, col quale si farebbe un tentativo di conciliazione che dovrebbe dare buoni frutti, e si cercherebbe di organizzare quella Giunta arbitrale che sarebbe chiamata a risolvere le questioni relative agli usi civici.

A questo riguardo la questione è certamente grave. Noi abbiamo sentito le censure gravis-

sime, che furono mosse a questo disegno di legge. Si disse nientemeno che quell'uomo fermo nei suoi propositi che è l'onorevole Cocco-Ortu, fosse un uomo che non avesse tendenze pacifiche ma bellicose. Si disse in cento guise che egli darebbe lo squillo di tromba della rivolta, che il disegno di legge ci avvia in qualche modo alla lotta di classe. È vero che malgrado ciò, pur censurando la legge, nessuno condannò compiutamente la legge stessa. Si disse che era bene che si favorissero combinazioni ed accordi, e si trovò che queste questioni non erano certamente una cosa buona, ma una necessità inevitabile; inquantochè i conflitti odierni sono in certo modo la proiezione di quelle questioni di natura agraria che vi sono state nella Roma antica, che vi sono nella Roma attuale e che vi saranno sempre, anche più tardi, finchè vi sarà colui che possiede e colui che naturalmente aspira al possesso; nè si può pretendere che questi due partiti, che si trovano di fronte, possano trovarsi d'accordo fra loro. Quindi possiamo dire che veramente le censure fatte non hanno un serio fondamento. Si disse perfino che quasi si volesse preparare l'ambiente per sconvolgere la procedura e la giurisdizione ordinaria; questa è però un'accusa alla quale non possono dar fede coloro che vi accennarono.

Ma veniamo al sodo; cerchiamo di riassumere le accuse che si possono ridurre a quelle, che ora verrò esponendo.

Anzitutto una circa la giustizia arbitrale, che sarebbe stabilita per le questioni che sorgono tra operai e proprietari. Si trova che questa giustizia arbitrale è una giustizia che arriva fino all'assurdo; si disse che, poichè la giurisdizione possessoria si sostituisce, e si soffoca invece quella petitoria, si manterrà la lotta di classe, che certamente è la più odiosa e la più pericolosa di tutte le lotte. Ma in sostanza quale degli oratori, che hanno parlato, malgrado tutte le critiche fatte, ha proposto la soppressione di questa giurisdizione?

Nessuno dubita che la giurisdizione ordinaria precedette quella dei tribunali, ed all'orecchio nostro risuona ancora l'eco potente della voce di Cicerone, del giurista filosofo ed oratore, che diceva dei *maiores nostri*, che solo potevano accettare *eum iudicem, qui inter partes convenisset*. E se noi volessimo togliere il di-

ritto di ricorrere alla giurisdizione arbitrale, toglieremmo un diritto di ragion comune, che deve essere rispettato, in quanto che forma essenza della nostra stessa personalità. Vediamo piuttosto se la giustizia arbitrale possa condurre a quei buoni risultati, che è lecito aspettarne. La giustizia arbitrale non può essere negata nei rapporti tra i proprietari da una parte ed i coloni dall'altra; tanto più che la giurisdizione fra padroni e clienti, fra padroni e coloni, fra padroni ed operai deve essere essenzialmente di carattere patriarcale. Trattandosi di questioni, i cui interessi sono così strettamente attinenti tra loro, non si devono esse unicamente risolvere con la giustizia dei tribunali, ma anche con quella tradizionale degli arbitri fondata negli usi e nei costumi immemoriali. Vi potranno essere delle sentenze discordi, ma è saputo da tutti che è inutile pretendere che vi siano sentenze che vadano tutte d'accordo tra loro. Evidentemente l'abolizione di questa giustizia arbitrale sarebbe inopportuna ed iniqua; porterebbe ad una perturbazione maggiore, sarebbe un maggiormente eccitare gli animi, in quanto che ora, se volgiamo lo sguardo intorno a noi, appare irresistibile la tendenza di sostituire ai tribunali questi giudizi arbitrali; tendenza che appare nei rapporti tra operai e padroni, tra padroni e clienti, tra proprietari ed utenti, ecc. Ben si può dire che viene lentamente organizzandosi una giustizia arbitrale, che diminuisce gli inconvenienti e le spese rovinose della giustizia dei tribunali. Se così è, perchè dovrà essere rinviato un disegno di legge così urgente, così necessario, con tanta evidenza reclamato dalla pubblica opinione? Piuttosto esaminiamo imparziali e sereni le obiezioni fatte alla legge stessa.

Esse furono due principalmente, che presero forma di emendamenti. Un emendamento si è quello proposto all'art. 2, il quale mira essenzialmente a dare il diritto di gravame, alle parti contendenti, allorquando non intendano accettare il componimento proposto. Credo non vi possa essere dubbio, e il ministro accetterà volentieri questa proposta, in quanto che essa rientra nel diritto comune, riconoscendo ben inteso che il pronunciato arbitrale si ritenga inappellabile, per quanto si riferisce al possesso.

Certo i contendenti possono anche rinunciare all'appello, ma se altri voglia rinunziarvi, nulla

toglie che egli possa, e che il pronunciato diventi così inappellabile.

La seconda proposta conduce a una modificazione importante al secondo comma dell'articolo 4.

Il progetto ministeriale è così concepito: « Non riuscendo la conciliazione, la Giunta, assunte sommarie informazioni, quando riconosca una ragionevole presunzione di buon diritto negli utenti, regolerà provvisoriamente il modo di esercitare gli usi civici, determinando gli eventuali compensi temporanei, le corrisposte e le opportune garanzie ».

L'Ufficio centrale propone il seguente emendamento: « Non riuscendo la conciliazione, la Giunta, assunte sommarie informazioni, quando riconosca il possesso di fatto degli usi civici, regolerà il modo di esercitarli, determinando gli eventuali compensi temporanei, le corrisposte e le opportune garanzie con decisione che sarà inappellabile ».

Evidentemente la differenza è grande, ma io non ho difficoltà di pregare l'onor. ministro che voglia accettare questo emendamento, in quanto che evitiamo così il grande pericolo della confusione del possessorio col petitorio. Il Presidente del Consiglio ha osservato che in sostanza la prima questione a risolversi è quella del possessorio.

Ora, nel caso concreto, dal momento che la Giunta arbitrale, secondo il progetto ministeriale, dovrebbe riconoscere la ragionevole presunzione di buon diritto, negli utenti, è evidente che nelle proprie investigazioni ed indagini, dovrebbe entrare nella discussione del buon diritto, dovrebbe entrare nel petitorio e non limitarsi al possessorio. Per tal modo si verrebbe a scalzare uno dei cardini fondamentali della legislazione sovra cui poggia la tutela e la protezione di tutto l'organismo giuridico.

Quell'eminente giurista che è l'onor. Cocco-Ortu, certo non avrà difficoltà di rientrare in questa parte del giure comune, e di accettare la modificazione proposta. Naturalmente poi, quando ci sia la facoltà di appellare dalla sentenza, è indubitabile che la medesima potrà diventare inappellabile, e che il giudizio pronunciato dagli arbitri come amichevoli compositori, sarà definitivo. In questa condizione di cose, siamo noi a tale distanza fra noi da non poter giungere ad un accordo, respingendo a

priori un progetto, la cui opportunità politica fu riconosciuta da tutti, senza pur tentare di accordarci in quegli emendamenti, che ci richiamano al giure? Certamente non in noi domina il puntiglio, nè si vuole che le nostre idee trionfino a qualunque costo! Può sempre venirsi ad un compromesso, per quanto sia brutta la parola, se si possa da questo attendere un utile risultato.

Credo che il Senato, che ha buone orecchie e che ben comprende, potrà facilmente intuire la conclusione, alla quale intendo di giungere.

La conclusione non può essere che una sola. L'ordine del giorno sospensivo che pur fu proposto da insigni giuristi, come Cavasola, Scialoja, De Sonnaz e De Martino, ci renderà peritosi per l'autorità dei nomi che lo proposero, ma non può certamente essere accettato. L'accettarlo renderebbe impossibile questa legge, e rimanderebbe il tutto *sine die*, e non soltanto *sine die*, come ci accade per un processo che ci grava sulle spalle, ma *sine die* nel senso che converrà prima fare una legge organica, definitiva in tutte le sue parti, sopra una questione che tocca tutta l'essenza dei nostri istituti. Evidentemente questo non vogliamo, perchè non è ufficio nostro provocare disordini che possono essere evitati e che infatti si tacquero di fronte alla semplice presentazione del progetto di legge.

Quando il pericolo vi era, il compito del Senato antico non era certamente quello di sospendere o prorogare, ma di richiamare l'attenzione del magistrato col *Senatus consultum ultimum*: *Caveant consules ne quid respublica detrimenti capiat*.

Altre parole sarebbero soverchie perchè tutti sanno che non vi ha metodo più pericoloso che il pretendere di sostenere troppo le nostre idee e talvolta anche, perchè siamo tutti uomini, i nostri preconcetti, per mettere a repentaglio istituti sopra cui si regge l'organismo sociale e la vita della nazione. *Sentio igitur ex intima conscientia* che non debba accettarsi la sospensione, ma debba procedersi oltre a una discussione indispensabile, urgentissima, per evitare discordie altrimenti inevitabili.

Il senatore De Marinis ha voluto fare una distinzione sottile, separando l'invasione dei contadini da una parte e l'esercizio di un di-

ritto. Certo la distinzione deve farsi, ma chi avrà una spada così fine da riuscire a selezionare sempre una cosa dall'altra? Che si potrà dire a un contadino o più che si presentano per legnare che essi esercitano un diritto o commettono un'invasione? Qual Cassazione riuscirà a scernere le due cose? In tutti i tempi la violenza certo non fu la causa del diritto, ma essa fu sempre lo strumento vindice per far valere; nè la distinzione sottile dei giuristi e dei penalisti possono persuadere ed essere capite dalle moltitudini e dalle masse, tanto più quando gli animi sono concitati.

Appunto, perchè si amano le istituzioni, è una convinzione profonda che la conciliazione e gli accordi si conseguono non già colle sospensioni e colle proroghe, ma affrontando a fronte scoperta le questioni, e sciogliendole secondo giustizia ed equità, ed è questo l'intento che si propone di conseguire l'onorevole ministro col presente disegno di legge. (*Approvazioni*).

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Ho chiesto la parola per una mozione d'ordine.

Ieri alla fine della seduta è stata fatta una proposta sospensiva da alcuni nostri colleghi. Su questa proposta sospensiva l'onor. ministro si è riservato di dare oggi la sua risposta.

Il senatore Carle ieri non era presente alla seduta, e forse ignorava, o almeno ho supposto fino alle ultime parole del suo discorso che egli ignorasse che questa proposta fosse stata presentata, giacchè è evidente che prima di entrare nel merito della questione si deve, a termine del nostro regolamento, risolvere la questione sospensiva. Quindi a me pare che anzitutto si debbano invitare l'onor. ministro e l'Ufficio centrale a dare il loro parere sulla proposta sospensiva. Soltanto quando il Senato abbia respinto, se crederà respingerla, la proposta sospensiva, allora, ma allora soltanto, sarà il caso di entrare nella discussione del progetto che ci sta dinanzi.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Sempre rispettando l'opinione espressa dal preopinante, debbo osservare che il senatore Carle ha fatto la questione della sospensione, o non sospensione, del



provvisorio o del definitivo. E, poichè questa questione è stata riaperta, mi pare che l'ordine del giorno venga dopo.

Il senatore Carle ha sostenuto che si debba immediatamente procedere alla discussione degli articoli della legge che sta davanti al Senato, quindi la questione è aperta, ed è su questo punto che desidero che l'onorevole Presidente mi conceda due minuti di tempo per fare delle osservazioni.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. Ho domandato la parola unicamente per ringraziare il senatore Buonamici delle sue osservazioni e per dire che la discussione generale era ancora aperta.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non voglio erigermi a giudice o far prevalere una mia opinione sull'applicazione del regolamento del Senato. Solo affermo che ieri pregai il Senato di rimandare la discussione ad oggi, non già perchè la si facesse sulla proposta sospensiva, ma perchè sopra questa proposta io desiderava conferire coi miei colleghi. In ispecie avrei dovuto intendermi con l'altro ministro, d'accordo col quale presentai il disegno di legge.

Il Presidente del Consiglio, nella sua risposta all'interpellanza del senatore Odescalchi, ha fatto palesi, in modo preciso e reciso, gli intendimenti del Governo, ed ha avvertito che esso non può assumere la responsabilità di una sospensiva, che avrà soprattutto l'effetto di mantenere uno stato di provvisorietà perturbatore e gravido di pericoli.

Soggiungo che la proposta sospensiva è sorta ieri, non per una questione pregiudiziale, ma come risultato ed effetto della discussione. Quindi pregherei il Senato di non esaminarla separatamente, e prima che io abbia parlato in merito al disegno di legge e risposto alle osservazioni degli oppositori. Non posso discutere sugli ordini del giorno sospensivi, senza entrare nel merito della questione, tanto più che mi pare che la discussione generale non sia finita.

PRESIDENTE. Infatti non è chiusa.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io quindi chiederei la parola per rispondere ai vari oratori.

PRESIDENTE. Parli pure.

(Interruzioni).

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che la discussione generale non è ancora chiusa.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La parola ha di certo tradito il pensiero, allorchè ieri il mio amico Fabrizio Colonna chiudeva il suo discorso polemico-critico con un'apostrofe di protesta in nome della proprietà conculcata, e quasi richiamandomi ai principii che io avrei obliato, di equità e di giustizia, per essa.

Non sento il bisogno, dopo trent'anni di coerente vita politica, di confutare l'accusa che, presentando la proposta legislativa che discutiamo, mi sia lasciato trascinare da intenti così sovversivi. Ma, se pure io avessi smarrito la coscienza giuridica, il capo del Governo ed i miei colleghi, e primi tra essi i due che dolorosamente abbiamo, perduto l'onore. Gallo e l'onore. Gianturco, con i quali studiai specialmente questo progetto di legge, mi avrebbero scongiurato di presentare un provvedimento che menomamente avesse recato offesa a quei principii; e il primo tra essi non vi avrebbe aggiunta la sua firma, meno ancora avrebbe ottenuto il voto dell'altro ramo del Parlamento, dove tutte le questioni, d'indole giuridica, economica e sociale sollevate ieri, furono analizzate nelle due relazioni della Commissione incaricata di riferire: relazioni di maggioranza e di minoranza. E dal contrasto delle varie e spesso opposte opinioni uscì illuminato dalla discussione il testo approvato alla quasi unanimità, che ho avuto l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato. E lo stesso vostro Ufficio centrale, tranne il dissenso sul capoverso dell'art. 4, nel quale propose di ritornare all'originario testo ministeriale (poichè pare che la chiesta soppressione dell'ultimo comma sia un errore di stampa) lo stesso Ufficio centrale concluse per l'approvazione. Come mai, dopo tanto volgere di mesi, una proposta legislativa, accolta con favore quasi unanime dalla Camera elettiva, della quale proposta una rappresentanza dell'Associazione dei proprietari si era, in un convegno con me, palesata contenta, purchè vi si aggiungesse l'ultimo capoverso

dell'art. 4 contro lo spoglio violento, come mai una tale proposta sia di un tratto diventata un'enorme ingiustizia che, secondo il senatore Cavasola, non ammette emendamenti, una legge di confisca per il senatore Sermoneta, la face della guerra civile per il senatore Fabrizio Colonna, ciò, me lo perdonino gli onorevoli oppositori, non saprei spiegarlo altrimenti (perchè sarebbe ingiuria il sospetto che qui possano trovare eco le voci di altri interessi, per quanto rispettabili, che non siano quelli dell'interesse pubblico), non saprei spiegarmelo se i loro stessi discorsi non mi aiutassero.

Da questi apparisce infatti che gli oratori, più che esaminare il disegno di legge quale è, lo videro attraverso il prisma dell'arduo e complesso problema agrario del Lazio, del conflitto secolare tra i domini privati, i collettivi e gli usi civici, quasi che la nostra proposta mirasse a risolverlo o potesse in alcun modo pregiudicarlo. Poichè, è vero, il problema è grave, ed è anche minaccioso e non data da oggi: la legge del 1888 volle risolverlo, obbedendo a rigidi principî giuridici ed economici. E così, con una semplice disposizione di legge, si volle mutare tutto un sistema di cose, da lunghi secoli radicato e che nella coscienza delle popolazioni rurali pareva non dovesse mai avere mutamento, senza tener conto del lato sociale della questione, nè curarsi delle conseguenze incontro alle quali si sarebbe andati, allorchè le popolazioni si fossero vedute private di quei mezzi economici da secoli mantenuti *ne inermem vitam ducerent*.

In tal guisa quella legge abolì in modo assoluto gli usi civici: rese obbligatoria l'affrancazione di essi, favori esclusivamente la proprietà privata, accordando al solo proprietario il diritto di affrancazione.

Il mio collega per gli affari esteri, l'onor. Tittoni, vide purtroppo i guai che sarebbero sopraggiunti, allorchè disse in un discorso alla Camera nella seduta del 1º maggio: « avevamo popolazioni che vivevano e lavoravano tranquillamente immuni da quelle agitazioni che travagliano le classi operaie delle grandi città: ebbene, la legge di affrancazione, se applicata come indicava l'onorevole ministro, verrebbe a turbare la condizione tranquilla e pacifica, verrebbe a seminare la discordia dove regna la pace, a portare turbolenza e rivolgimenti

agricoli in paesi dove finora non se ne aveva esempio ».

E la temuta agitazione venne.

Il legislatore si preoccupò poco del lato sociale della questione e delle condizioni in cui sarebbero rimaste le popolazioni rurali, e non si diede pensiero e cura di quel che sarebbe avvenuto dei beni e dei capitali che si sarebbero ricavati dalle singole affrancazioni. Solo dopo quasi sette anni si volse la mente ad una legge sui domini e proprietà collettive. Intanto le popolazioni, notevolmente cresciute in non pochi centri rurali, rimasero d'un tratto prive dei diritti d'uso onde traevano il modo di provvedere ai vari bisogni della vita campestre, poichè non bastavano certo i compensi in denaro, o quelli relativamente modesti in terreni, dati senza l'ausilio del credito o di altri istituti che servissero a dare il mezzo di sfruttarli con colture più remuneratrici. Nè le proprietà liberate coll'affrancazione, nell'intento di rimuovere l'ostacolo al progresso agrario, furono trasformate con tanta larga misura da offrire una sorgente di lavoro ai coltivatori dei campi.

Quindi uno stato permanente di malessere, un disagio, cagione di malcontento e di agitazioni, sfruttato dalle gare locali o dalle passioni politiche, onde derivarono le violente occupazioni di terre e i disordini sempre deplorabili.

Ai difetti della legge, si aggiunsero quelli ricordati dagli oratori causati dalla giurisprudenza. La giurisprudenza, prova delle difficoltà nella questione, invece di illuminare il pensiero del legislatore, agevolare la soluzione della questione, non ha fatto che aumentare la confusione e provocare liti continue ed interminabili, che accendono l'odio fra proprietari e contadini, provocando incertezze nella proprietà, aggiungendo alimento al disagio economico, e al disordine sociale.

Quindi la legge del 1888 riuscì in pari tempo non soddisfacente ai proprietari, pregiudizievole agli utenti. Quanto ai primi, impediti dalle continue contese, non osarono por mano a quel miglioramento di coltura che la legge voleva raggiungere; inoltre, per tale stato d'incertezza, la proprietà, soggetta a contestazioni presenti e future, restò deprezzata. A loro volta gli utenti restarono immiseriti con scarse risorse, come individui e come classe sociale. Quindi non mi sorprende, anzi trovo giusto che l'on-

revoles relatore, abbia ieri, colla sua parola autorevole, proclamato il fallimento della legge: egli, con questo giudizio, riassunse le osservazioni e le considerazioni già fatte dall'onorevole Fabrizio Colonna.

Ora, quali sono le conseguenze del denunziato fallimento? La condizione di cose creata dal fatale errore legislativo non è mutata.

Solo in questi ultimi mesi si è avuto un periodo di calma.

Bastò la presentazione del disegno di legge in esame, perchè le agitazioni quietassero, in vista del provvedimento transitorio, atto a dar tempo per aspettare le deliberazioni del Parlamento sulla desiderata riforma.

Infatti, mentre prima in quarantatre comuni del Lazio e dell'Umbria si avevano perturbazioni gravi, alla presentazione del disegno di legge le agitazioni si calmarono. Le ragioni di esso sono dette nella relazione che lo accompagna ed illustra.

Il mio predecessore, onorevole Rava, obbedendo ad una necessità da tutti sentita, sulla quale sempre, allorchè si trattò di questo argomento, in uno o nell'altro ramo del Parlamento convennero tutti, l'onorevole Rava, dico, nominò una Commissione in cui sono rappresentati tutti gl'interessi, e della quale fanno parte autorevoli giuristi, dando ad essa il mandato di studiare non solo questo, ma anche l'altro problema dei domini collettivi. Intanto è sembrato necessario di provvedere in via temporanea a regolare questo periodo di transizione. Si è nella presente discussione contestata la necessità di questo temperamento legislativo.

Io ringrazio l'onor. Carle di avermi portato l'ausilio della sua autorevole parola di giurista per dimostrare che non solo a torto si è voluto contrastarlo, ma che anzi il provvedimento si impone, nell'interesse pubblico e in quello della proprietà privata. Lo si argomenta in modo evidente dalle dichiarazioni fatte ieri dal ministro dell'interno, sulle quali è inutile che ritornino poichè sarebbero superflui i commenti.

Ma l'onor. Fabrizio Colonna, al quale si è associato l'onor. Cavasola, non ammette la improrogabilità delle proposte del Governo e insiste nella proposta sospensiva, reputandola anzitutto giustificata dall'impegno di presen-

tare non più tardi del giugno 1908 il disegno di legge per la riforma organica. E l'onorevole senatore Cavasola ha soggiunto che non intende nè può accettare la transazione di un disegno di legge che offende i suoi convincimenti giuridici.

E, parafrasando l'antico motto: *pereat mundus sed fiat iustitia*, ci ha dichiarato che neppure questa non intende sacrificare a considerazione di ordine pubblico. Ora nessuno può dissentire sul rispetto dovuto ai canoni eterni della giustizia e del diritto, ma invano cerco questa offesa che, credo, nessuna sottigliezza di argomentazioni ostili varrà a dimostrare.

Ma v'è di più. Nessuno dei sostenitori della sospensiva ha, nei ragionamenti svolti a sostenerla, potuto confortare le sue affermazioni con argomenti dai quali apparisca che il concetto del disegno di legge contraddica a quei principii. Essi hanno fatto segno speciale delle loro critiche una o due disposizioni e, soprattutto, quella dell'articolo 4, che neppure combattono per il concetto che la domina e per gli intendimenti che la ispirano, ma per le modalità con le quali gl'intendimenti si attuano.

Ora lascio al senno del Senato di decidere se questo basta per accogliere una sospensione che maschera la reiezione delle proposte del Governo. E soprattutto domando se valga contro le considerazioni gravi di vario ordine che impongono di adottarle.

Ne ricordo alcune. Ho già detto che le leggi di affrancazioni non hanno virtualmente alcuna autorità ed efficacia, e ciò per consenso unanime. Ma potrebbero essere invocate dagli interessati ed i magistrati non potrebbero rifiutarsi di applicarle. E così si imporrebbe ad essi di pronunciare in virtù di una legge che si riconosce pregiudizievole e di farla eseguire, provocando ed aumentando i perturbamenti che ne derivano. Può il legislatore assistere al perpetuarsi di questo stato di cose con le braccia conserte?

Si è detto che non si tratta che di sei mesi. Se anche ciò fosse vero, se anche si trattasse di un solo giorno in cui si dovesse avere un paese sotto l'impero di due leggi che tutti riconoscono inapplicabili, che possono esser cagione di perturbazioni, se anche per un solo giorno esse potessero provocare una di quelle

violenze nel cui conflitto potessero avvenire deplorabili conseguenze, il legislatore assumerebbe, anche col semplice indugio, una grave e forte responsabilità.

Ma i contraddittori e, specialmente, il senatore Cavasola, che ha squisito il senso pratico parlamentare, sanno che non è possibile fare approvare in breve tempo e dentro sei mesi una riforma tanto difficile. Anzitutto non posso garantire che non mi occorra, per concretarla, tutto il tempo stabilito nel disegno di legge. La Commissione alla quale è affidato lo studio di essa ha dovuto impiegare circa 26 mesi, prima di venire ad una conclusione, tanta era la difficoltà delle questioni che si affacciavano.

Il senatore Cavasola mi suggeriva, e lo ringrazio del consiglio, che io non posso accettare senz'altro, sol perchè mi viene da uomini autorevoli, un progetto di legge senza esaminarlo e studiarlo a mia volta.

Intanto devo aspettare che mi sia comunicato. Inoltre io non posso presentare un progetto di legge sopra questa materia senza previo accordo col mio collega della giustizia. Quindi occorre ancora un po' di tempo e indubbiamente dovranno passare ancora alcuni mesi prima che mi sia consentito di presentarlo al Parlamento.

E poi, come notava il Presidente del Consiglio, quanto tempo occorrerà perchè un progetto di legge così grave che implica tante questioni, che tocca tanti e vitali interessi e problemi d'ordine giuridico, economico e sociale possa essere esaminato ed approvato dai due rami del Parlamento?

Ben vedono gli oppositori che l'argomento loro è fallace e si fonda su un calcolo di tempo inesatto. Una sola sospensiva è possibile, quella della legge del 1888, in quanto concerne le affrancazioni. E mi è facile dimostrarlo. Io amo di parlare meno che posso e mi rincresce oggi di dover tediare il Senato.

*Voci.* Parli, parli.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* La sospensione di quella legge e dell'altra del 1891 s'impone appunto per impedire il perpetuarsi ed estendersi degli inconvenienti ai quali ho accennato; e ciò in attesa della riforma che non è potuta venire alla Camera per circostanze estranee alla volontà del Governo. Io non avrei potuto passar

sopra agli studi della Commissione e presentare senz'altro un progetto di legge.

A raggiungere tale intento cioè la sospensione di quelle leggi, due metodi si presentarono. Il primo, semplice e certamente efficace, fu la sospensione totale della legge, ma io dovetti abbandonare tosto questo concetto sulla considerazione che i diritti civili non potevano rimanere senza tutela, essendo essi sotto un certo rispetto, da considerare, in rapporto a quelli che ne godono, come beni patrimoniali.

*(Il senatore Scialeja sorride).*

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Non sorridera onor senatore, io ho detto per coloro che li posseggono, epperò non intendo risolvere la questione sulla natura di questi usi, intorno ai quali sono tanto discordi le opinioni degli scrittori e la giurisprudenza. Or, se non si provvedesse che colla sospensione pura e semplice, durante la medesima dovrebbero rientrare sotto la giurisprudenza dei tribunali ordinari e del diritto comune e anderebbero così dispersi i mezzi di prova e quanto si è stabilito intorno ai medesimi.

A ciò si aggiunga che grave sarebbe lo sforzo per arrestare tutto un complicato congegno che da più anni funziona; mentre dal canto loro le popolazioni potrebbero facilmente ritenere che la legge fu applicata finchè fece comodo ai proprietari per liberare i loro beni dagli usi civili, e che si vuole sospenderla ora che gli utenti cominciano a valersene per rivendicare diritti, non infrequentemente trascurati o conculcati.

Per queste e per altre ragioni, che è facile intendere e che intenderà chi consideri il vasto problema sotto i suoi molteplici aspetti, parve miglior consiglio di limitare la sospensione della legge soltanto alla liquidazione ed alla assegnazione della indennità degli aventi diritto, affinchè i mali che si lamentano, non si aggravino, e non si accrescano le ragioni e le pretese del malcontento, rendendo più gravi le controversie che si agitano con danno dei proprietari, non meno che degli utenti.

Tale infatti è lo scopo principale del disegno di legge, quello cioè di eliminare gl'inconvenienti che si sono da tutti segnalati ed ai quali l'applicazione dell'antica legge darebbe di nuovo luogo. Per cui la riforma stessa potrebbe diven-

tare molto più difficile, quando maggiore fosse divenuto il numero delle questioni mal definite e pregiudicate.

In pari tempo e senza andare incontro a tale pericolo, importa che non si arresti e non si inizino i giudizi per l'accertamento dell'esistenza e dei limiti degli usi civici da affrancare. Poichè, quanto più le risoluzioni saranno maggiori sopra questo punto, di tanto aumenteranno gli elementi per lo studio della riforma. È soltanto tenendo conto di questo intento e dentro questi confini che si deve esaminare il disegno di legge e giudicarlo.

Nelle critiche poi all'art. 2, mi perdonino gli onorevoli Colonna, Sermoneta e gli altri oppositori, si è anche dimenticato che questo articolo, in obbedienza al concetto della legge, non fa che mantenere la giurisdizione delle Giunte, tal quale è oggi, per la decisione dell'esistenza dei diritti.

E qui dirò poche parole incidentalmente, per non tornarvi poi sull'emendamento della Commissione. Esso si fonda sul dubbio che le decisioni della Giunta degli arbitri nei giudizi di cognizione, dei quali rimane investita, non siano appellabili. Ora a me non pare che sorga tale dubbio. Infatti l'articolo sancisce che, relativamente a quei giudizi, la legge del 1888 e del 1891 non sono sospese, e quindi esse restano in questa parte in vigore e con esse anche il diritto a gravame stabilito nell'art. 12 della legge del 1891.

Ad ogni modo di questo ne discuteremo meglio in seguito, e, se ci sarà un dubbio, non mi rifiuterò certo ad accettare un emendamento che valga ad eliminarlo.

Tutto questo lo vedremo senza preconcetti e con l'unico intento di rendere più chiara la legge.

Ed ora è sugli scopi precisi del disegno di legge, che io prego il Senato di fermare la sua attenzione, poichè, ripeto, tutte le altre questioni che si sono sollevate concernono il vasto e complesso problema degli usi civici, che noi non abbiamo inteso in alcun modo di risolvere o di pregiudicare in attesa della più volte ricordata riforma.

Il disegno di legge è diretto a due scopi: il primo è di arrestare gli effetti ormai riconosciuti dannosi della legge del 1888 in quanto concerne le affrancazioni.

Ora, se tutti consentiamo in ciò, male si intende come si combatta questa proposta e si dica che si è capovolto tutto l'ordinamento legislativo, ed offeso non so quali e quanti principii inviolabili, cogliendo da ciò occasione per affrontare l'intero problema. Del resto io non deploro questa discussione, che non è del tutto perduta, perchè il problema è grave e complesso, ed i discorsi che abbiamo udito ieri certo a me serviranno di luce e di guida nell'esame delle proposte di riforma che mi verranno dalla Commissione.

L'altro scopo poi della legge è di trovar modo onde comporre rapidamente, in via provvisoria e fino all'esito dei lunghi giudizi, le questioni che sorgono tra i proprietari e gli utenti sull'esercizio degli usi civici; e ciò quando non sia stato regolato secondo le norme e nel caso previsto nell'art. 2, dopo la pronunzia sull'esistenza naturale e limite degli usi civici.

Il provvedimento dell'art. 4 è invece d'indole temporaneo.

Non ritornerò sulla necessità del provvedimento che il Governo ha creduto di proporre rispetto al primo obbiettivo.

La necessità si deduce dal fatto che le parti interessate pare che abbiano timore di vedere compromessi i propri interessi, e quindi rimangono diffidenti, incerte, nel subire l'applicazione della legge vigente, perchè in questo caso sono più facili quelle ribellioni, di cui parlava l'onor. Odescalchi. Egli diceva: È meglio una sentenza dei magistrati, che non una legge che tutti abbiamo giudicato cattiva, e che è per giunta provvisoria; quindi sarebbe cosa prudente il sospendere detta legge. Io invece dico che sarebbe inutile ed inopportuno sospendere la legge per quella parte che ho notato, la quale riguarda i giudizi di cognizione sull'esistenza e sulla natura degli usi civici. Io ho dimostrato qual'è la ragione e l'importanza perchè questi giudizi continuino.

Passiamo ora al secondo obbiettivo del disegno di legge; e qui vengo ad accennare ad alcune delle critiche che ad esso si sono fatte. Che esso sia urgente lo dimostrano molti fatti ed argomenti, e fra questi i continui disordini che si succedevano e le invasioni che aumentavano con un crescendo allarmante e che sono tali da preoccupare tutti; quindi si devono



evitare questi disordini sia nell'interesse delle parti che nell'interesse pubblico.

Oggi, dinanzi alla lotta, che assume le forme più svariate della violenza, manca un mezzo rapido per pacificare i contendenti, ed un terreno neutro, su cui le parti possano tranquillamente attendere la risoluzione dei magistrati che devono pronunciarsi sul merito.

I giudizi di cognizione, purtroppo lo sappiamo, sono di lunga durata, e la tutela del possesso davanti all'autorità ordinaria trova in pratica gravissimi ostacoli, non solo per il numero dei contendenti, perchè qualche volta questi contendenti sono parecchie centinaia, ma anche per le spese esorbitanti, e per le complicate questioni giuridiche che spesso involgono, che richiedono lunghissime indagini, quelle indagini di cui giustamente parlava ieri l'onorevole Di Sermoneta. Tutto ciò inasprisce gli animi.

Ecco perchè conviene in questo periodo transitorio affidare a un magistrato queste nuove e delicate attribuzioni, quelle cioè di regolare l'esercizio degli usi civici mediante amichevoli composizioni, provvisoriamente, ed inappellabilmente. Se le parti addivengono alla conciliazione, questa ha effetto obbligatorio; se no, la Giunta provvede provvisoriamente a regolare il limite di questi esercizi, fino a che non venga la decisione del magistrato a determinare le competenze che si richiedono.

Abbia pazienza il Senato, mi affretterò al termine. Si è detto che, così facendo, si sovverte l'ordine dei giudizi, si sopprimono gli istituti giuridici, si sopprimono le difese e le garanzie dei diritti privati, abolendo l'azione possessoria.

Mi stupisco di queste accuse, e che esse ci vengano in parte anche dal relatore dell'Ufficio centrale. Infatti esso non solo consente nella disposizione dell'articolo 4, per effetto della quale la controversia sull'esercizio degli usi civici si sottrae alla competenza del giudice ordinario per deferirla alla Giunta degli arbitri, ma coll'emendamento mira ad eliminare il dubbio che si tratti d'un giudizio d'indole possessoria.

Non si sopprime quindi l'azione e neppure il giudizio possessorio; ma, obbedendo a una regola indiscutibile, che governa l'economia dei giudizi, si provvede perchè della competenza nelle contestazioni possessorie non siano investiti e non siano chiamati a decidere contem-

poraneamente due giudici. Sarebbe assurdo che si facessero coesistere due giurisdizioni, quella della Giunta e quella del pretore...

TIEPOLO, *ff. di relatore*. Per questo si sopprime l'azione possessoria?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non si sopprime, ma si manda ad un altro giudice. Perchè l'azione possessoria fu istituita, lo ha ricordato l'altr'ieri il senatore De Marinis, non ho bisogno di ripeterlo. Si vuol provvedere alla difesa del possesso, che è presunzione di diritto, e si vuol provvedere con prontezza, mercè una procedura sommaria davanti il pretore. Se non si avesse questa ragione, nulla osterebbe, anzi sarebbe utile, che il giudice del petitorio lo fosse anche del possessorio. Le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore a istituire i giudizi possessori, come sono regolati nel Codice di rito, spiega la proposta contenuta nel nostro art. 4. Esso, è vero, si discosta dalle norme di procedura usuali, ma obbedisce a quella legge di adattamento di cui abbiamo esempi continui nella storica evoluzione del diritto, che deve, nel suo progresso indefinito, tener conto dei fatti nuovi, dei bisogni e delle condizioni dei tempi mutati. E, se quelle norme non consentono di risolvere con equità e prontezza le contestazioni, o, meglio, i conflitti sull'esercizio degli usi civici, il legislatore non può trovare nella rigidità di esse un ostacolo a stabilire nuove regole, quando giovino a dirimere meglio le controversie. Alcuni però si allarmano dei poteri che si danno alla Giunta degli arbitri. Ma si dimentica che essa è il giudice del petitorio nelle questioni sull'esistenza dei diritti civici; e che quindi ha maggiori poteri nelle leggi esistenti, molto maggiori di quello che ora le si conferisce con l'incarico di determinare un *modus vivendi* temporaneo nel caso di controversie sul possesso, come lo determina a sensi dell'art. 2, quando decide sull'esistenza, la natura ed i limiti degli usi civici.

Si è infine dimenticato che ai temuti inconvenienti, dei quali hanno parlato alcuni oratori, ed ai pericoli da essi accennati e che furono previsti, ha dato riparo il disegno di legge, poichè nell'art. 5 si dispone che l'esercizio provvisorio non può, in alcun modo, toccare controversie già definite da sentenze o da contratti, e in ogni caso il provvedimento dovrà cessare non appena sia pronunciata una deci-

sione irrevocabile, la quale le parti potranno, sempre che lo vogliano, provocare ed ottenere. Quindi, nella legge stessa, si trova sicuro e provvido rimedio ai pericoli temuti, evitando in pari tempo l'altro non meno grave di privare per lungo tempo gli utenti dei loro diritti, in attesa dell'esito d'un giudizio possessorio che, nelle forme ordinarie, per l'indole stessa di essi ed il modo in cui si esercitano, non può che riuscire lungo e difficile. Poichè essi non possono paragonarsi alle altre servitù, neppure alle pubbliche.

CAVASOLA. La legge le chiama servitù...

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Il possesso di queste servitù, l'ha detto la giurisprudenza, non si può giudicare coi criteri di tutti gli altri possessi, poichè esso, molte volte, si esercita sempre saltuariamente, e, molte volte, a lunghi periodi.

È accaduto qualche volta che la popolazione d'un comune, ridotta dall'emigrazione o da altre cause, non sente il bisogno di esercitare un determinato uso civico, se non in modeste proporzioni, o in un limitato territorio; e solo dopo molti anni l'aumento della popolazione lo richiede. E potrei moltiplicare gli esempi. Questi abbandoni temporanei, queste saltuarie riprese, sono state la cagione prima delle incertezze e dei conflitti.

In materia di usi civici, il possesso ha natura e caratteri speciali.

È una illusione il credere che in materia di usi civici possa applicarsi l'istituto giuridico della reintegranda, o dell'azione di spoglio, qual'è stabilito dal Codice civile. Quelle norme, formulate per i casi di turbativa di possesso fra i singoli, sono del tutto insufficienti ed inefficaci, quando si vogliano applicare ai grandi fatti economico-sociali, quali sono le controversie fra numerose popolazioni che vogliono esercitare usi civici sui terreni e i proprietari che vi si oppongono.

In queste lotte vi sono elementi e coefficienti nuovi, che il legislatore patrio non contemplava quando statui le norme del diritto possessorio.

Tanto ciò è vero che l'esperienza ha dimostrato che non basta l'intervento dell'autorità giudiziaria a decidere, in via sollecita e som-

maria con le norme comuni, da qual parte stia il buon diritto in siffatte controversie.

Ed allora, si dovrà forse ricorrere al Governo, all'autorità di pubblica sicurezza perchè impedisca le lamentate invasioni?

Ma dal momento che l'autorità giudiziaria è imbarazzata a discernere dove finisce l'uso e dove comincia l'abuso, tanto meno sarà l'autorità amministrativa in grado di conoscere chi abbia ragione nella contesa e quale delle due parti meriti di essere tutelata e garantita nei suoi interessi.

La verità è che a bisogni, a fatti nuovi, occorrono nuovi provvedimenti; e perciò si è creduto opportuno affidare alle Giunte d'arbitri questo speciale giudizio possessorio, trovandosi esse, per la pratica acquistata in siffatta materia, in migliore condizione di qualsiasi altra autorità per giudicare se le pretese delle popolazioni agricole abbiano fondamento, e per riuscire ad una soluzione autorevole.

La vera difficoltà, lo riconosco, è nella formula dell'articolo 4.

Il testo ministeriale, presentato alla Camera dei deputati, usò la locuzione *possesso di fatto* degli usi civici, che dalla Commissione fu sostituita con l'altra *una ragionevole presunzione di buon diritto*.

Io consentii di buon grado che vi fosse sostituita questa formola, la quale, senza scostarsi sostanzialmente dalla prima, mi parve che si prestasse meglio ad evitare alcuni inconvenienti e conseguenze nell'applicazione della legge.

Infatti, con le parole *possesso di fatto* non si faceva altro che riprodurre quasi integralmente quella formola della legge 24 giugno 1888, la quale, come si sa e fu qui ripetuto a voi, ha dato luogo a diverse interpretazioni ed a gravi conseguenze nell'ordine sociale ed economico. Nel possesso di fatto si comprende qualunque specie di possesso, appunto perchè con questa espressione si designa la forma più semplice, storicamente e giuridicamente, del possesso. Nella sua ampia significazione essa comprende, non solo il possesso precario, la detenzione, ma anche il possesso violento e quello legittimo. Data questa straordinaria estensione, ognuno vede quali gravi questioni e quante interpretazioni può far sorgere questa formula tanto discussa. Certamente, con le parole « *possesso*

di fatto», il legislatore non può intendere il possesso violento, ma neanche quello legittimo, che implicherebbe questioni ed indagini difficilissime, incompatibili con la natura tutta sommaria del giudizio della Giunta. Invece, colla locuzione «una ragionevole presunzione di buon diritto», si è creduto di dare agli arbitri una certa larghezza di criteri nel giudicare, senza legare il loro giudizio all'elemento empirico del possesso, ma estenderlo a tutti i fatti e a tutte le presunzioni che possono concorrere a far ritenere fondato il diritto delle parti. In tal guisa, il possesso potrà essere presunzione di buon diritto quando è legittimo; ma potrà esservi la presunzione della legittimità, anche ogni qualvolta la presunzione di buon diritto possa derivare da altri fatti.

Ma la disputa sulla preferenza da accordare o sulle modificazioni da apportare all'una o all'altra delle due locuzioni, avrà più opportuna sede nella discussione degli articoli. Nè questo dissenso può avere tanta influenza perturbatrice da formare un ostacolo a esaminare, col veto della sospensiva, le singole disposizioni del disegno di legge e di lasciare le cose nello stato di incertezza e di disordine in cui si trovano. Soprattutto importa che possa essere sanzionata la disposizione di vitale interesse che riflette il precetto, col quale si prescrive che in caso di violenza debba immediatamente ordinarsi la reintegrazione senza procedura, con atto istantaneo.

Voi avete udito dall'onorevole Presidente del Consiglio quale importanza abbia questa disposizione, la quale darà modo di agire per far rispettare la legge.

E mi affretto a concludere. Mi sia però concesso di dire che la natura stessa delle obiezioni che furono mosse alle disposizioni di questa legge, mostra che, per attribuire ad essa tutti gli errori, tutti i vizi e tutti i pericoli, dei quali si è parlato, si deve cercare e vedere al di là di quanto essa contiene e dei confini limitati che le sono assegnati. Aggiungo che sono disposto ad esaminare gli emendamenti, col desiderio di accogliere quelli che possono giovare a migliorarla.

Dimostrata così l'opportunità e la necessità di questo disegno di legge, l'esame particolare dei singoli articoli varrà, lo spero, a meglio dimostrare che esso non contiene nulla che

giustifichi le accuse che gli si muovono ed i paurosi allarmi, in nome dei quali fu combattuto, quasi fosse una di quelle storiche leggi agrarie che agitarono Roma, e che dovesse anche oggi ripetersi il classico motto: *quis tulerit Graccos de seditione quaerentes!*

Il Senato, se nel suo alto senno gli piacerà di approvarlo, aiuterà il Governo, come ha fatto l'altro ramo del Parlamento, a compiere opera pacificatrice, a preparare un ambiente sereno per la invocata ed aspettata riforma. (Approvazioni).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io ho domandato la parola per fare una semplice dichiarazione. Ho firmato insieme col collega Cavasola la proposta di sospensione di questo disegno di legge e la mantengo per parte mia, come credo che la manterrà il mio egregio collega. Lascio a lui il compito di sostenere la tesi fondamentale della sospensione, e mi contento di una semplice dichiarazione.

Di tutto il presente disegno di legge vi è una sola parte, la quale, a parer mio, ha un qualche carattere di urgenza e potrebbe quindi formare il soggetto di un disegno di legge speciale; ed è quella per cui si sospende fino alla legge definitiva l'affrancazione e la divisione delle terre. Questo effettivamente è un punto che si può sostenere, perchè la prova fatta finora della ripartizione delle terre è stata infelice. Ora potrebbe realmente accadere che, se il progetto di legge definitivo dovesse tardare soverchiamente, nel frattempo, applicando le disposizioni delle leggi in vigore del 1888 e del 1891, si ordinassero ancora affrancazioni e divisioni di terre ritenute inopportune.

Questa è la sola parte che dovrebbe, a parer mio, ragionevolmente formare oggetto di provvedimenti legislativi di natura urgente.

Ma per tutto il resto non vedo assolutamente l'urgenza delle disposizioni contenute in questo disegno di legge.

RATTAZZI. Ma la sospensiva vale reiezione.

VISCHI. Allora si voti puramente e semplicemente contro questo disegno di legge.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. La sospensiva vale reiezione.

SCIALOJA. Ma io non voglio la totale reiezione di questo disegno di legge: desidererei soltanto che il ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo coll'Ufficio centrale, sostituisse al presente disegno di legge un altro composto di un solo articolo o poco più. Se invece si respinge questo disegno di legge, non lo si può subito ripresentare sotto altra forma.

RATTAZZI. Si può modificare.

SCIALOJA. Sì, ma così profondamente da sostituirne uno radicalmente mutato.

Questo è il mio parere.

Voci. Non è questa la proposta fatta dal senatore Cavasola. (*Interruzioni*).

SCIALOJA. La reiezione si fa, votando contro un progetto di legge. Ma siccome io credo che vi sia una parte del presente progetto, che deve essere conservata, perchè ha carattere di urgenza, cioè quella che sospende l'applicazione della legge vigente del 1891 relativamente alle disposizioni, che potrebbero nel frattempo portare un effetto non buono, io desidero che una legge di questa natura sia approvata.

Ma ritengo che non tutto il complesso organico del presente progetto si possa accettare. E non credo che si possa per via di saltuarii emendamenti modificarlo durante la discussione; perchè esso deve essere modificato nella sua ossatura, nella sua compagine generale.

Io quindi insisto nel pregare il ministro di agricoltura e commercio e l'Ufficio centrale di riesaminare, se non sia il caso di modificare la legge relativamente a due punti, i quali ne costituiscono la maggior parte.

Anzitutto si modifichino quei giudizi di natura provvisoria che si attribuiscono alle Giunte degli arbitri. I colleghi hanno già detto quanto l'argomento sia pericoloso e quanto pericoloso sia un provvedimento che si dice provvisorio, ma che verrebbe a costituire un fatto perpetuo non giustificato. La provvisorietà farebbe sì che le Giunte non sarebbero chiamate a giustificare il loro operato con quella seria e piena ponderatezza, che si richiede nei giudizi definitivi. Intanto, costituito un rapporto di questa natura, un uso della popolazione, non si potrebbe più disfare in avvenire.

In secondo luogo, quantunque il ministro, con quella dottrina giuridica che tutti gli riconosciamo, abbia voluto sostenere che relativa-

mente ai rapporti possessorii, questo progetto di legge non porta sostanziali modificazioni allo stato attuale, mi permetto di essere di opinione completamente contraria.

Lo stato attuale è questo: che anche per questi diritti vigono tutte le regole relative al possesso. Per conseguenza per questi diritti vi è l'azione di reintegrazione, non solo nel caso di violenza *atrox*, di cui parla il progetto, ma anche nel caso di quella più semplice violenza che la giurisprudenza ammette a base dell'azione di spoglio.

Nel progetto non si parla della clandestinità. Tutto si riduce quindi alla *vis atrox*.

In secondo luogo non si riconosce la normale azione di manutenzione, che certamente spetta ai possessori delle terre, e, a parer mio, in certi casi agli utenti, trattandosi di servitù di carattere pubblico e di svariatissima natura. L'azione di manutenzione è essenzialissima in questi casi per regolare i rapporti di possesso, i quali possono avere un valore decisivo anche nel petitorio.

Ora voi venite sostanzialmente ad abolire il diritto, di manutenzione, e dite di non aver nulla mutato riducendo alla semplice *vis atrox* il giudizio di reintegrazione!

Che giudice di questa materia sia il pretore, come ora, ovvero la Giunta degli arbitri, è cosa questa di cui non mi commuovo molto. Se volete mutare il giudice, fatelo pure; quantunque io non sappia se farete bene, perchè questi giudizi speciali sono sempre offensivi per la magistratura ordinaria; fatelo; ma però conservate integre le azioni possessorie, integra la natura di questi giudizi.

Di più bisogna anche convenire che parecchi dei concetti esposti dal ministro di agricoltura e commercio nel suo discorso, che io sarei pronto ad accettare, non trovano alcuna corrispondenza nel progetto di legge; di modo che una parte di quel discorso a me è sembrata quasi una confutazione del progetto dallo stesso ministro caldeggiato. Quando egli ha detto che uno dei punti da modificare nella vecchia legge era quello del possesso ultimo di fatto, poichè ha notato quanto questa frase abbia reso difficile il giudizio in questa materia, io credeva che egli avesse abolito questo punto. Invece l'articolo della legge del 1891 che è stato conservato, parla proprio del ri-

conoscimento e della successiva abolizione nella estensione e misura dell'ultimo possesso.

Questo dunque sarebbe conservato ancora per tutti i giudizi in materia, e non avremmo progredito punto.

Mi potrà rispondere il ministro che è molto difficile modificare questa parte della legge, e che ciò egli farà nel progetto definitivo; e sta bene, ma non mi dica allora che si è ottenuto per questa parte un miglioramento col progetto presentato.

La mia conclusione è semplicissima. Mantengo per parte mia la proposta di sospensione, nel senso che, non approvando per gran parte i concetti fondamentali a cui è informato il progetto di legge, pur ritenendo necessaria una legge relativa alla sospensione degli affrancamenti e delle ripartizioni delle terre, prego il ministro di mettersi d'accordo coll'Ufficio centrale, per emendare in questo senso il progetto di legge, e per presentare quindi alle deliberazioni del Senato un progetto concordato, profondamente modificato, in seguito a studio ordinato e non per via di emendamenti tumultuari.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Non è più il tempo di parlare a lungo e mi limiterò quindi ad aggiungere poche parole a quanto è stato detto.

Mi sembra, se non ho errato, che il signor ministro abbia detto che vi è da dubitare della opportunità dell'ordine del giorno che è stato presentato, e che mi spiace di non aver firmato.

Che cosa si vuole con quell'ordine del giorno, che, ripeto, avrei volentieri firmato, se fossi stato presente ieri? L'ordine del giorno porterà a queste conseguenze: solleciterà la presentazione di una legge tanto importante quale è quella sulla materia degli usi civici, che è da tutti desiderata, mentre la pubblicazione ed ammissione del progetto che ci è stato presentato ora, progetto provvisorio, non avrà altro effetto che di prorogare indefinitamente l'approvazione della legge fondamentale la quale, ripeto, è necessaria all'ordinamento del nostro diritto pubblico.

Creda, signor ministro, che nulla vi è di peggio che il provvisorio in tutte le cose del mondo, ma in queste cose poi, è pessimo, perchè

sarà causa di liti e di questioni, questioni e liti raddoppiate.

E perciò basta leggere l'art. 2 di questo disegno di legge come ci viene proposto. Questo art. 2, se l'Ufficio centrale non lo spiega, e non ci porta la luce che veramente ci manca, è in contraddizione assoluta collo scopo della legge stessa, imperocchè ivi si tratta di giudicare dell'esistenza e della natura di diritti, giudicare dell'esistenza e natura di diritti a tenore di leggi che son conservate. È vero che poi si parla di esercizi, ma frattanto si deve giudicare della esistenza e natura di diritti, e se ciò si fa in via provvisoria, vi domando che cosa sarà quando verrà la sentenza definitiva.

Saranno facilissime le contraddizioni, le opposizioni e le liti, e che liti! E quali questioni! Si tratta di masnade, di truppe di gente, che con qualche arnese nelle mani, invaderà la proprietà altrui. Certo, se come ha detto il Presidente dei ministri, questi sono esercizi di diritti, non ho nulla da dire, ma per me sono violenze, sono fatti che devono essere repressi. Questi saranno gli effetti della legge provvisoria portata ora innanzi al Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Cavasola ha facoltà di parlare per svolgere il suo ordine del giorno del quale ho già dato lettura nella precedente seduta.

CAVASOLA. Io ho detto ieri, e l'onor. ministro lo ha ricordato ora come una esagerazione, che noi non potevamo votare una legge che offende la giustizia, come se io pronunciando questa mia conclusione, mi fossi prefisso in mente di seguire il principio: *fiat iustitia, pereat mundus*. Veramente ho fatto per tanti anni un mestiere nel quale, se mi ha sempre guidato l'immagine della giustizia, ho pur sempre cercato di non mettere in pericolo il mondo; nè poteva dimenticarlo ora per mirare ad un'alta finalità, astraendo dalle condizioni pratiche.

Io ho pronunciato quella conclusione, abbastanza forte ed assoluta, in conseguenza del discorso del nostro egregio relatore, il quale molto esplicitamente, ci disse che l'Ufficio centrale avrebbe senz'altro proposto di respingere il progetto di legge, se non fossero accettati i temperamenti che esso proponeva, perchè così come stava, il progetto offendeva il senti-



mento della giustizia e la nostra coscienza giuridica.

Ora io non credo di venir meno nè alla massima fondamentale, nè all'ideale sommo di giustizia che dobbiamo aver sempre presente e che abbiamo tutti noi, se, anche in questa occasione, io tengo conto della condizione pratica che ci si presenta. Se c'è modo d'intenderci, affinchè questo progetto venga sostanzialmente sostituito da un altro, io accetto volentieri l'invito. Se l'Ufficio centrale e l'onor. ministro si dispongono ad accettare la sospensione della discussione col semplice rinvio all'Ufficio centrale, per quelle modificazioni radicali e sostanziali delle quali ha parlato l'egregio mio amico, il senatore Scialoja, e alle quali pare che altri abbiano dimostrato di aderire, io non ho difficoltà di sostituire una formula meno recisa al mio ordine del giorno, e convertire una sospensiva, che aveva carattere di rigetto della legge, in una sospensiva che non abbia altro scopo che di far studiare tra il ministro e l'Ufficio centrale un progetto di legge diverso. Io sono dispostissimo a ciò; ma a condizione che si accetti, d'accordo fra tutti, questa linea di condotta; in caso diverso mantengo e devo mantenere la mia proposta integrale, così come è stata formulata nel mio ordine del giorno, che non credo di dover svolgere, perchè effettivamente l'ho svolto ieri e perchè l'ora tarda mi suggerisce di esser breve.

Io mi permetto soltanto di dire poche cose in risposta all'onorevole ministro, perchè, francamente oggi il mio animo è più turbato di ieri. Onorevole ministro, ella mi deve permettere che io non mi preoccupi di una dichiarazione stata fatta qui, cioè: che senza la legge proposta non si può mantenere l'ordine in provincia.

Io non raccolgo neppure quella dichiarazione, non l'ammetto, perchè se fosse vero questo, io dovrei domandare conto al Governo del perchè non si sia provveduto assai prima d'ora. Io invece rimango nel campo della nostra disputa; e dico: i discorsi che ho inteso oggi dal Presidente del Consiglio e dall'onorevole ministro di agricoltura, il quale ha certamente fatto delle dichiarazioni di principio, a molte delle quali io sarei lietissimo di associarmi a lui in qualunque altra occasione, questi discorsi, io dico, hanno fatto sorgere dei dubbi nuovi nell'animo mio.

Io non avrei nessun motivo e non ho nessun precedente nella mia vita, che mi faccia essere o parere pauroso delle riforme che possano avvenire nei rapporti sociali, anche intorno alla proprietà. Non ho nessun timore di questo; ma voglio sapere quali sono le riforme.

Nella vostra legge non ne è accennata alcuna. Fatemi vedere un ideale, magari di rivoluzione e può darsi che diventi rivoluzionario con voi; non ho difficoltà di esaminare questo ideale; ma ditemi in che consista l'innovazione, il progresso. Dov'è lo svolgimento giuridico legale di un'idea nuova in questo progetto? Voi non toccate altro che le giurisdizioni. Io domando puramente e semplicemente questo: definitemi il diritto e poi metteremo a posto le giurisdizioni ed i giudici. Questo è l'ordine logico in cui gli ordinamenti degli Stati e l'opera della legislazione debbono essere tenuti. Venite con una legge che lo dichiari, se credete di abolire gli usi civici: io non sono interessato a mantenerli. Credete di fare una liquidazione in senso opposto, magari all'attuale indirizzo degli usi civici, della servitù, degli svariati usi che nel Lazio sono molto più difficili a definire e a ricercare che gli usi civici nel Mezzogiorno?

Ditelo apertamente. Tale intento nella legge proposta neppure si adombra, ma intanto voi portate quelle modificazioni al diritto comune, agli istituti ordinari delle quali vi ha parlato così egregiamente l'onorevole Scialoja; create quelle confusioni tra le azioni individuali sul terreno altrui, delle quali vi ha parlato l'onorevole De Marinis.

E volete che io sia tranquillo perchè voi investite di tanto potere la Giunta degli arbitri? Ma almeno fosse una Giunta di magistrati sceltissimi: fosse qualche cosa che somigliasse, lontanamente, a ciò che fece quella Commissione Reale creata dal Governo francese, e poi accresciuta di persone e di lustro dal Governo borbonico per lo scioglimento delle promiscuità nelle provincie meridionali.

Accenno a ciò che si fece allora, perchè il ricordo storico fu citato nella relazione dell'Ufficio centrale; ma allora nella Commissione Reale furono portati tutti i giuristi più eminenti del reame di Napoli, dove aveva insegnato a governare il Tanucci, dove fioriva la scuola del Filangeri.

Si capisce che anche oggi si consultino le

ordinanze dei giuristi di quell'epoca, e ci si inchini, perchè vi s' impara ad ogni riga. Ma vedete come qui si nomina la Giunta degli arbitri!

Nè l'onor. Carle ci venga a rappresentare la funzione, l'esercizio di giurisdizione data a questa Giunta di arbitri, come corrispondente od analogo al giudizio arbitrale romano. Io dubito molto se vi sia qualche cosa da confrontare.

Io rispetto le istituzioni e le persone che le incarnano, ma finchè stanno nei limiti di ciò che possono fare.

Ad una Giunta costituita nel modo come è questa degli arbitri, che non è nemmeno investita di quel potere sovrano di cui si riveste qualunque vice-pretore, o qualunque aggiunto giudiziario, non si danno a definire i giudizi che sono pendenti davanti ai magistrati. Non è questione di preconetto, nè d'interessi diversi. Io dico che nella situazione attuale non vedo nè l'urgenza nè la giustizia del provvedimento.

Se poi considero le disposizioni del progetto e vedo che si può da questa legge, per effetto spontaneo di essa, per quanto lontano dalle intenzioni del Governo provocare molti di quei fatti, di quelle turbative che non saranno rimediabili, perchè con la teoria proclamata che, se la popolazione è investita di un diritto di uso, non le si può impedire di invadere le terre, non so perchè tutti non invadano e poi si rivolgano alla Giunta degli arbitri per domandare che riconosca il possesso di fatto. (*Bene*). E quando saremo ad applicare quell'altra legge che deve venire a regolare la materia, ci troveremo cresciute le difficoltà. Questo è quello che temo e non voglio, all'infuori di qualunque particolare interesse, perchè di interessi non ne ho...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il vice-pretore onorario varrà più della Giunta degli arbitri?

CAVASOLA... Il vice-pretore, nell'ordinamento giurisdizionale dello Stato, è in armonia colle leggi giudiziarie, col Codice di procedura. Se il Governo crede che siano da modificare l'ordinamento giudiziario e il Codice di procedura, faccia i progetti e li discuteremo. Ma mi sembra cosa difficile che incominci dal modificare le giurisdizioni e poi venga a portarci il Codice di procedura civile da ritoccare.

Io dico: definito il diritto, venite e dite quel che volete fare degli usi civici, e applicheremo i giudici al nuovo diritto. Questo dico e niente altro. E siccome temo che il progetto in linea di diritto ingarbugli, invece di sciogliere le difficoltà, siccome ciò mi fa anche temere che non si debba aver troppa fiducia in quello studio che io non escludo che si sia fatto, ma che voi stessi dichiarate non arrivato a termine, aspetto di vedere quale sarà l'insieme, il risultato finale dei vostri studi. Allora riformeremo, se vorrete lo stato di diritto, e poi riformeremo l'ordinamento dei giudici.

Sicchè io, per concludere, nella condizione attuale, se il ministro e l'Ufficio centrale accettano di rinviare la discussione, nell'intesa di modificare il progetto, sono disposto a modificare la mia proposta sospensiva; se questo temperamento non possa essere accettato, mantengo la mia proposta di rinvio della discussione alla presentazione del progetto definitivo.

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. Mi sembra che in quanto ha detto l'onor. Cavasola, a cui m'inchino sempre per la scienza del diritto e per il senso di opportunità del momento, vi sia una certa incongruenza.

Il senatore Cavasola dice: Questa legge non propone nulla, nè si può sapere quale intento essa si proponga.

Egli stesso ha detto e ribadito che l'intento della legge è di sostituire, per quanto sia possibile, la giurisdizione arbitrale alla giudiziaria.

L'onor. Cavasola ha invocato l'esempio di quella Commissione di Napoli presieduta e composta d'insigni giureconsulti, che era, pur essendo arbitrale, una Commissione essenzialmente legislativa.

CAVASOLA. Era risolutiva dei diritti delle popolazioni.

CARLE. Ciò però non toglie che quella Commissione arbitrale non era composta e convenuta d'accordo fra proprietari ed utenti, nè usciva dalle convenzioni e dall'accordo dei contendenti.

Una Giunta spontaneamente accettata, formata d'accordo, sarà sempre a preferirsi ad una Commissione composta dei più grandi giureconsulti del mondo, che non possono svincolarsi dalle tradizioni dei loro studi; essa

avrà sempre un carattere coattivo e si sentirà impacciata dalle stesse forme giuridiche apprese da tanto tempo senza avere la fiducia dei contendenti. (*Commenti*).

La Commissione sarà illustre pei giureconsulti che la compongono, ma non godrà della fiducia che dovrebbe disporre per risolvere questioni, che eccitano gli animi e li esaltano fino alla violenza ed al disordine.

Certo la proposta, per quanto modesta, stata fatta dall'onorevole ministro, è da preferirsi alla nomina d'una Commissione gloriosa, ma che non approdrebbe a buon risultato come non approdò quella di Napoli.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Io dovrei rispondere a vari oratori. Il Senato capisce, specialmente dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ministro degli interni, quanto sia grave la responsabilità di un provvedimento qualsiasi che si possa prendere, senza un ponderato e ampio esame.

Ora io dovrei rispondere ai vari oratori, ma mi sento stanco, e pregherei perciò il Senato di rinviare la discussione a domani.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dall'onor. Scialoja è così concepito: « Il Senato, udita la discussione generale, sospendendo la discussione degli articoli, invita il Governo, d'accordo con l'Ufficio centrale, a proporre più larghi emendamenti al progetto di legge ».

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. Voglio dire soltanto che si rimprovera alla legge di dir niente e gli elementi da introdurre non si sa quali siano... (*Rumori*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha domandato di rinviare la discussione a domani.

*Voci.* A domani, a domani.

PRESIDENTE. Sta bene; il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo intanto il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 »:

Senatori votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione per la nomina di sei commissari di vigilanza sull'Amministrazione per le ferrovie dello Stato.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi (N. 624 - *Seguito*);

Aggiunta alla legge 22 dicembre 1905, n. 592, sul Credito fondiario (N. 596).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 24 dicembre 1907 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.